FOMAS

Modello di organizzazione, gestione e controllo di FOMAS s.p.A.

Ai sensi dell'art 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 <<Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300>>

Approvato dal Consiglio d'Amministrazion in data 28.02.2022



DEFINIZIONI
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
CAPITOLO 1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
1.1 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
1.9 REATI PREVISTI DAL DECRETO
CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI FOMAS - PARTE GENERALE
2.1 PROCESSO DI ADOZIONE DEL MODELLO
3.1 Struttura della parte speciale
Art. 25 octies: Reati di ricettazione, riciclaggio, utilizzo di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio



,	Art. 25 octies 1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
ALLE	EGATI1
1.	CODICE ETICO DI FOMAS GROUP
П.	RISK ASSESSMENT1
PRO	TUTTE LE DISPOSIZIONI, I PROVVEDIMENTI INTERNI, GLI ATTI E LE CEDURE OPERATIVE AZIENDALI CHE DI QUESTO DOCUMENTO COSTITUISCONO UAZIONE (TRA CUI ANCHE IL DOCUMENTO "CLAUSOLE CONTRATTUALI EX D.LGS.
-	/2001" E LA PROCEDURA "WHISTLEBLOWING" PER LA GESTIONE DELLE
SEG	NALAZIONI)2



Definizioni

- Attività sensibili: sono le attività di FOMAS S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati di cui al Decreto.
- CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Fomas S.p.A. applicabile ai dipendenti della Società.
- Codice Etico: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- Consulenti: sono i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di FOMAS S.p.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- Destinatari: Organi societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), Dipendenti, Fornitori e tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, con o senza rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Società preponente. I Destinatari sono tenuti al rispetto del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli preventivi.
- D.Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche o integrazioni.
- Dipendenti: sono i soggetti aventi con FOMAS S.p.A. un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- Incaricato di un pubblico servizio: colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" (art. 358 c.p.).
- Linee guida Confindustria: documentoguida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- Organi sociali: sono sia l'Organo Amministrativo che il Collegio Sindacale della Società.
- Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.
- P.A.: la Pubblica Amministrazione.
- Partner: sono le controparti contrattuali di FOMAS S.p.A., persone fisiche o giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- Protocollo: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.

- Pubblico ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).
- Reati: sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- Segnalante: chi è testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo. Per gli enti privati, il riferimento è alle "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso", nonché a "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" precedentemente menzionati;
- Segnalato: il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione;
- Segnalazione: comunicazione del segnalante avente ad oggetto informazioni "circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte";
- Sistema Disciplinare: l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello;
- Società del Gruppo: FOMAS S.p.A., ASFO S.p.A. e Hot Roll S.r.I., Mimete S.r.I..
- Società: FOMAS S.p.A.
- Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.
- Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
- *TUF:* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 c.d. "Testo unico della finanza".
- TUS: Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 c.d. "Testo unico sulla sicurezza".
- Vertice delle Società: Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore o Consiglio d'Amministrazione.



Struttura del documento

Il documento è strutturato in una prima parte che comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001 (il Decreto), di una seconda che descrive il Modello di FOMAS nelle sue parti generali, ovvero i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, le modalità di adozione e attuazione dei Modelli delle altre Società del Gruppo, l'Organismo di Vigilanza di FOMAS, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione e di formazione del personale, ed infine di una terza sezione dedicata ai protocolli generali di controllo per l'attuazione di quanto previsto dal Modello, alle attività sensibili della Società a rischio di reato e ai relativi protocolli specifici di controllo, nonché ai principi, regole di organizzazione e gestione e misure di controllo interno deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente Modello:

- il risk assessment finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
- il Codice Etico FOMAS Group (allegato al presente documento) che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale. Il Codice Etico è per natura, funzione e contenuti, differente dal presente Modello, in quanto ha portata generale, è privo di attuazione procedurale e si rivolge a tutti gli interlocutori della Società. Il documento indica i principi di comportamento e i valori eticosociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e degli obiettivi aziendali;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione.
 Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno dell'azienda.



CAPITOLO 1 - II Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 La responsabilità degli enti

Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità degli «enti», dotati o non di personalità giuridica, per taluni reati (c.d. "reati presupposto", per la cui completa elencazione si rimanda al paragrafo 1.9), espressamente previsti dalla normativa e commessi da parte di soggetti a loro funzionalmente legati. La responsabilità amministrativa dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2 Limiti della responsabilità

L'ente non può rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, c.d. reati presupposto, contemplati dal Decreto e sue successive modificazioni e integrazioni, e dalle Leggi che espressamente richiamano la sua disciplina. La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi di delitto tentato.

1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso. Tuttavia, affinché l'ente possa essere chiamato a rispondere dell'illecito il reato deve essere stato commesso:

- nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- da parte di uno dei soggetti legati all'ente da un rapporto qualificato.

L'interesse può essere ravvisato nell'intento di favorire l'ente attraverso la condotta illecita, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia stato effettivamente favorito. Il criterio del vantaggio è correlato al risultato che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Gli autori del reato, ai sensi del Decreto, devono appartenere alle seguenti categorie:

 «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale» quali, ad esempio, il legale rappresentante,

- l'amministratore, il direttore generale, il direttore di stabilimento, ecc.);
- «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (cd. "subalterni", tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali).

L'ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

1.4 Esimente della responsabilità

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un «Modello di organizzazione, gestione e controllo» (di seguito semplicemente Modello) idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Il dettato normativo del Decreto inoltre prevede che, oltre all'adozione e all'efficace attuazione del Modello, l'esimente della responsabilità possa essere invocata se l'ente dimostra anche che:

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato a un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Date queste condizioni, la disciplina dell'esenzione dalla responsabilità dell'ente varia in funzione dell'autore del reato.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente deve altresì dimostrare che il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.

Nel caso invece di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».



1.5 Caratteristiche generali del Modello

Il Decreto non disciplina analiticamente le caratteristiche del Modello di organizzazione, limitandosi a dettare alcuni contenuti minimi di ordine generale. Il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- identificare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati:
- prevedere obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello:
- essere verificato periodicamente ed eventualmente modificato quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

1.6 I reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere dei reati previsti dal Decreto, anche se commessi all'estero, qualora si verifichino congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano:
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale;
- qualora la Legge preveda che il colpevole "persona fisica" sia punito su richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia presentata anche contro l'ente.

1.7 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione pecuniaria è sempre irrogata in caso di condanna ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". La stessa può essere ridotta da un terzo alla metà, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, se:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano invece, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, solo per i reati per i quali sono espressamente previste e purché ricorra almeno una delle sequenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, agevolato dalla presenza di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, d pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi o anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi a sostegno del concreto pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se applicate in via cautelare) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e soprattutto abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando Modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

FOMAS

Accanto alle sanzioni pecuniaria e interdittive, infine, il Decreto prevede inoltre, in via obbligatoria, la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, e in via facoltativa, la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice, o mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.8 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). Il principio fondamentale, su cui è basata l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

In particolare il Decreto prevede che:

- la responsabilità dell'illecito rimane in capo all'ente trasformato o scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- le sanzioni pecuniarie si applicano secondo le norme del codice civile inerenti i debiti dell'ente originario;
- le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione da interdittiva a pecuniaria.

Nel caso di fusione, se la stessa è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario, oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.9 I reati previsti dal Decreto

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto, previsti dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle Leggi che espressamente richiamano la sua disciplina sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.; art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.; art. 319 bis c.p.; art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.; art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898 del 1986);
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- Criminalità informatica (art. 24 bis)
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);



- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 L. 110/75 (art. 407, co. 2a, n.5 c.p.).
- Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);

- traffico di migranti (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

• Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
- Reati societari (art. 25 ter)



- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)1;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecità influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.).
- Reati con finalità di terrorismo o di **eversione dell'ordine democratico previsti** dal Codice Penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater)
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);

- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione;
 assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307.c.p.);
- delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall' art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York 9 dicembre 1999.
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).
- Abusi di mercato (art. 25 sexies)
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 e 187 ter TUF).
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

¹ Modificato dall'art.37, co. 35, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che esclude la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori



- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di cui agli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, L. 633/1941).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a **rendere dichiarazioni mendaci all'**Autorità Giudiziaria (art. 25 decies)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
- Reati ambientali (art. 25 undecies)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale, art. 727 bis);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Codice Penale, art. 733 bis);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/06, art. 137 co. 2,3,5,11,13);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256 co. 1a, 1b, 3,4,5,6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee -Bonifica Siti (D.Lgs. 152/06, art. 257 co. 1, 2);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258 co. 2);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259 co. 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260 co. 1, 2);
- false indicazioni sulla natura. sulla composizione sulle caratteristiche echimico/fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260bis co. 6, 7 - II e III p-, 8);
- inquinamento atmosferico (D.Lgs. 152/06, art. 279 co. 5);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per

- fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 co. 1,2; art. 2 co. 1,2; art 3 bis co.; art. 6 co. 4);
- inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/07, art. 9);
- inquinamento dell'ozono (Legge 549/93, art. 3 co. 6);
- inquinamento ambientale (Legge 68/2015 art. 452 bis c.p. Titolo VI bis);
- disastro ambientale (Legge 68/2015 art. 452 quater c.p. Titolo VI bis);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Legge 68/2015 - art. 452 sexies c.p. Titolo VI bis);
- delitti colposi contro l'ambiente (Legge 68/2015 - art. 452 quinquies c.p. Titolo VI bis);
- circostanze aggravanti (Legge 68/2015 art. 452 octies c.p. Titolo VI bis);
- abbandono di rifiuti, previsto dal D.Lgs.
 152/06 all'art. 192, che vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- combustione illecita di rifiuti, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 256-bis che punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs. n. 109/2012);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 T.U. sull'immigrazione).
- Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies)
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)
- Frode in competizioni sportive (L. 13 dicembre 1989 n. 401, articolo 1);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (L. 13 dicembre 1989 n. 401, articolo 4).
- Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies)



- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 c. 1 e c. 2 bis D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 c. 1 e c. 2 bis D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000 solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro);
- Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74/2000 solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro);
- Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro).
- Reati di Contrabbando (art. 25sexiesdecies)
- delitti del Titolo VII Capo I del Testo Unico Doganale, intendendosi per tali tutti i fatti ivi previsti ma solo se superano diecimila euro di diritti di confine evasi (oltre alle fattispecie – delitti - che prevedono la pena detentiva):
 - a) Art.282: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
 - b) Art.283: Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
 - c) Art.284: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
 - d) Art.285: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
 - e) Art. 286: Contrabbando nelle zone extra-doganali

- f) Art. 287: Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
- g) Art. 288: Contrabbando nei depositi doganali
- h) Art. 289: Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- i)Art. 290: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- j) Art. 291: Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- k) Art. 291-bis: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- I)Art. 291-ter: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- m) Art. 291-quater: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- n) Art. 292: Altri casi di contrabbando
- o) Art. 294: Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato
- p) Alle contravvenzioni del Titolo VII, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i diecimila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti.
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493quater c.p.);
- Frode informatica (Art. 640-ter c.p. c. 2).



CAPITOLO 2 - II Modello di FOMAS - PARTE GENERALE

2.1 Processo di adozione del Modello

La Società al fine di adottare il proprio Modello, ha avviato un processo che si è articolato nelle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili e dei reati rilevanti per la Società, attraverso la ricognizione delle attività svolte tramite interviste ai responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di deleghe e procure;
- autovalutazione dei rischi (c.d. "self risk assessment") e del sistema di controllo, in riferimento alla sua idoneità ed efficacia ai fini della prevenzione della commissione di reati di cui al decreto o mitigazione di tale rischio;
- identificazione del complesso di principi e regole di prevenzione da attuare per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società, tenendo conto del sistema di governance già esistente.

Il risultato di questo processo, preliminare all'adozione del presente Modello, è formalizzato in documentazione agli atti della Società e costituisce parte integrante del presente Modello.

Alla luce del processo sopra descritto la Società, con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 23 settembre 2008, si è dotata di un proprio Modello, ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" di Confindustria (aggiornate nel giugno 2021) e ai principi di best practice, in tema di controllo interno, nazionali e internazionali, e successivamente periodicamente aggiornato in base a nuove introduzioni normative e/o al verificarsi di modifiche organizzative con impatti sull'operatività aziendale.

Le procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello sono adottate e rese operative dal personale dirigente della Società, sotto la responsabilità dei Responsabili delle funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio elencate nella successiva Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'implementazione delle procedure di attuazione del Modello.

Costituisce altresì parte integrante del presente Modello il Codice Etico, in allegato.

2.2 Natura e finalità del Modello

La Società considera il Modello, oltre che regolamento interno vincolante per la medesima, indispensabile strumento di *corporate governance*, atto a instillare nel personale aziendale e in tutti i

soggetti agenti in nome e per conto di FOMAS, regole e precetti condivisi e ad orientare i loro comportamenti al rispetto della Legge e dei principi etici.

Il Modello si pone dunque l'obiettivo di essere uno strumento efficace di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e mira a irrobustire il sistema di controllo interno della Società, attraverso:

- l'individuazione delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta dalla Società, la previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Modello si propone, inoltre, di perseguire le seguenti specifiche finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione di reati;
- diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità;
- diffondere una cultura del controllo;
- fornire un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione



dell'informazione societaria interna ed esterna

2.3 Reati rilevanti per FOMAS

Il Modello di FOMAS è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla Società, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Malversazione di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 316 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 316 ter c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee.
- Concussione, prevista dall'art. 317 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- Corruzione per l'esercizio della funzione, prevista dall'art. 318 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,

- ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.
- Corruzione in atti giudiziari, prevista dall'art. 319 ter comma 2 c.p., l'attività illecita è costituita dai fatti di corruzione di cui agli art. 318 e 319 c.p., qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319 quater c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' punito anche colui che dia o prometta denaro o altra utilità, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico o dell'incaricato di pubblico servizio.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall'art. 320 c.p., estende le disposizioni degli art. 318 e 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri prevista dall'articolo 322 bis c.p., estende le disposizioni agli art. 316, 317, 318 319, 320 e 322 c.p. ai membri degli organi delle Comunità Europee e ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee, prevista dall'art. 640 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 640 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla



- condotta di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se essa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunità Europee.
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, prevista dall'art. 640 ter, c.p. l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente Pubblico:
- Traffico di influenze illecite, previsto dall'art 346 bis c.p., che vede come condotta tipiche quella di chi - fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis - sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso gli stessi remunerarli per in relazione all'esercizio delle loro funzioni o poteri. Sono altresì previste delle aggravanti in funzione di specifici casi;
- Frode nelle pubbliche forniture, previsto dall'art. 356 c.p., che sanziona la condotta di chi (tipicamente in azienda da chi si occupa della contrattazione o dell'esecuzione delle prestazioni inerenti contratti con la P.A., enti pubblici o società in controllo o concessionarie pubbliche o che operano nell'ambito di pubblici servizi), commetta con inganno o raggiri una frode nelle forniture pubbliche;
- Peculato, previsto dall'art. 314, comma 1, c.p., che punisce il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla P.A. se ne appropria ovvero la distrae a profitto proprio o di altri. È ipotizzabile il concorso: l'esponente aziendale potrebbe per favorire la sua azienda istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi o a distrarre utilità che non gli spettano. Va precisato che il reato è rilevante solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'art. 316 c.p., che punisce il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico

- servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. È ipotizzabile il concorso: l'esponente aziendale potrebbe per favorire la sua azienda istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi o a distrarre utilità che non gli spettano. Va precisato che il reato è rilevante solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
- Abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 c.p., punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. È ipotizzabile il concorso: l'esponente aziendale potrebbe per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi o a distrarre utilità che non gli spettano. Va precisato che il reato è rilevante solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- falsità in documenti informatici, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art.
 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza,



- ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-quinquies c.p., e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo procura, produce, funzionamento, si riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-quater c.p., e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-quinquies c.p., e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 635-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, previsto dall'art. 640-quinquies c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
- Delitti di criminalità organizzata
- Associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di coloro che promuovano o costituiscano od organizzino un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera, previsto dall'art. 416 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di coloro che facciano parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della



condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416 bis si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche valendosi straniere. che della forza del intimidatrice. vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 L. 110/75 (art. 407, co. 2a, n.5 c.p.p.).
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, previsto dall'art. 455 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, previsto dall'art. 457 c.p. e costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art.

474 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

• Delitti contro l'industria e il commercio

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza previsto dall'art. 513 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- Frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto dall'art. 517 c.p., e che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, o qualità dell'opera o del prodotto;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale previsto dall'art. 517 ter c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente.

• Reati societari

 False comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta di amministratori, direttori



generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- False comunicazioni sociali di lieve entità previste dall'art. 2621 bis c.c., l'attività illecita è costituita dalla medesima condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di cui all'art. 2621 c.c.; la cui entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, risulti essere lieve.
- Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previste dall'art. 2628 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge; ovvero dagli amministratori che,

- fuori dei casi consentiti dalla Legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- Formazione fittizia del capitale sociale, prevista dall'art. 2632 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso trasformazione.
- Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c., l'attività illecita è costituita dalla condotta degli amministratori, direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per Legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, che nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla Legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per Legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle



- predette autorità, consapevolmente ne ostacolino le funzioni.
- Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, previste dagli artt. 2635 e 2635-bis del codice civile. È punito nel primo caso, il dare, o promettere di dare, denaro o altra utilità - anche tramite interposta persona - ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla formulazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altri soggetti aventi funzioni direttive di società o enti privati o a coloro che sono controllati o alle dipendenze di questi ultimi per ottenere un vantaggio competitivo o un loro comportamento infedele nei confronti del dato re di lavoro o per ottenere una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi; nel secondo caso, la condotta punita è, dal lato attivo, l'offerta o promessa di denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto interno all'ente terzo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; dal lato passivo, è prevista la punibilità del soggetto interno a**ll'ente che** solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, reato previsto dall'art. 270 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La Legge inoltre punisce il concorso esterno in associazione, di gualungue tipo quest'ultima, che possa consistere in un qualsiasi ausilio, materiale o psicologico, idoneo al superamento di un'eventuale fase di "fibrillazione" in cui versa l'organizzazione criminale, ovvero al rafforzamento del vincolo associativo.
- Delitti contro la personalità individuale
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, previsto dall'art 600 c.p., il quale punisce sia l'esercizio su una di una persona in

uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Risulta opportuno osservare come tale condizione sussista nell'ipotesi in cui alla persona venga impedito di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via od in costanza di una situazione di soggezione.

Il decreto legislativo n. 24/2014, in attuazione della direttiva 2011/36/UE ha, da ultimo, introdotto il riferimento, accanto alle situazioni già contemplate dalla norma, ai casi di costrizione al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento del soggetto passivo, nonché alla sottoposizione al prelievo di organi.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art 603 bis c.p., il quale punisce l'attività di colui il quale recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La legge individua anche specifici indici di sfruttamento, che possono esistere tanto singolarmente quanto cumulativamente quali: considerati, a) la reiterata in modo corresponsione di retribuzioni palesemente difforme dai contratti collettivi territoriali stipulati nazionali 0 organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Sono altresì previste delle aggravanti specifiche con aumento di pena nel caso in cui: 1) il fatto che il numero



di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- Pornografia minorile, previsto dall'art. 600ter c.p., per il quale il legislatore individua le seguenti condotte:
- la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici ovvero la produzione di materiale pornografico, il reclutamento o l'induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici;
- il commercio del materiale pornografico.
- la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pornografico con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, ovvero la diffusione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- **l'offerta o la cessione ad altri, anche a titolo** gratuito, di materiale pornografico.
- L'art. 25-quinquies prevede per tale figura di reato una forma di responsabilità dell'ente, nel caso in cui tali condotte criminose vengano poste in essere da parte di soggetti apicali o subordinati, a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.
- Detenzione di materiale pornografico previsto dall'art. 600-quater c.p. il quale punisce la condotta di chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È previsto un aumento di pena per chi detenga un'ingente quantità di materiale.
- Pornografia virtuale, reato previsto dall'art. 600-quater.1 c. che incrimina la pornografia virtuale, estendendo la portata degli artt. 600 ter e 600 quater (ma con una diminuzione di pena di un terzo) anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.
 - Si intende per "immagine virtuale" un'immagine realizzata con tecniche di elaborazione grafica non associata in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
 - Si segnala che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di tali reati (pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale) le attività svolte per via telematica. I rischi connessi sono

configurabili con riferimento ad abusi di sistemi informatici (Personal computer, File server) e dei servizi di accesso a internet e posta elettronica aziendali, attraverso i quali i dipendenti hanno la possibilità di ricevere o scaricare sui sistemi della società materiale pedopornografico.

- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro reati previsti dagli art. 589 e 590 c.p. e in violazione di norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- Ricettazione, reato previsto dall'art. 648 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- Riciclaggio, reato previsto dall'art. 648 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reato previsto dall'art. 648 ter c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impieghi, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione.
- Autoriciclaggio, reato previsto dall'art.648 ter. 1 c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si configura anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.



- Delitti in materia di violazione del diritto **d'autore**
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, previsto dall'art. 171 bis, L. 633/1941, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, venda, detenga a scopo distribuisca, commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizzi qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati; e dall'art.171 ter, L. 633/1941, l'attività illecita è costituita dalla condotta di abusivamente duplica, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie. drammatiche, scientifiche didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria previsto dall'art. 377 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.
- Reati ambientali
- -Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, previsto dall'art. 733 bis c.p., l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di

- un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 123 co. 2, 3, 5 e 11, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa revocata, chiungue nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati dal D.Lgs. 152/06 o se più restrittivi dalle Regioni o altre Autorità competenti, o ancora chiunque non osservi i divieti previsti dagli art. 103 e 104.
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 256 co. 1a, 1b, 3, 4, e 5, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di prescritta in mancanza della rifiuti autorizzazione, iscrizione o comunicazione; chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata o ancora; chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06, effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Bonifica dei Siti), previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 257 co. 1 e 2, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06.
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 258 co. 4, l'attività illecita è costituita dalla condotta delle imprese che raccolgano e trasportino i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscano, su base , volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis ed effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, o ancora indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
- Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dal D.Lgs. 152/06 all**'art. 259** co. 1 ed



all'art. 260 co. 1, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CEE) 259/93, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento, o ancora chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva. trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- Abbandono di rifiuti, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 192, che vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- Combustione illecita di rifiuti, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'art. 256-bis che punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione nel trasporto di rifiuti, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'Art. 260 bis co. 6, 7 II e III p. e 8, **l'attività illecita** è costituita dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti².
- Inquinamento atmosferico, previsto dal D.Lgs. 152/06 all'Art. 279 co. 5, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o IV del suddetto Decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271

- o le prescrizioni altrimenti imposte dalle Autorità competenti.
- Inquinamento dell'ozono, previsto dalla Legge 549/93 all'art. 3 co. 6, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi operi nella produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione di sostanze nocive allo strato di ozono in violazione di quanto previsto dalla suddetta Legge.
- Inquinamento ambientale, previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 bis, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento, significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Disastro ambientale, previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 quater, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi abusivamente cagioni un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Delitti colposi contro l'ambiente, previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 quinquies, l'attività illecita è costituita dalla condotta di chi commetta colposamente gli illeciti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater.
- Circostanze aggravanti previsto dal Titolo VI bis c.p. all'art. 452 octies, l'attività illecita è costituita dalla commissione di delitti associativi finalizzati alla perpetrazione di reati ambientali.
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

produttori di rifiuti pericolosi con oltre dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che si occupano della gestione di rifiuti pericolosi; e al tre marzo 2014 per tutti gli altri soggetti obbligati.

² Si segnala che in data 19 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.96 del 20 marzo 2013 che, dopo un lungo periodo di sospensione, definisce le date di avvio dell'operatività del SISTRI, prevista al primo ottobre 2013 per i



Realizza il reato di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 colui che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Viene inoltre punito colui che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dal suddetto articolo, favorisce la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme concernenti la disciplina dell' immigrazione. Realizza il reato di cui all'art. 22, co. 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Vi è responsabilità dell'ente, sanzionata con pene pecuniarie da 100 a 200 quote, entro il limite massimo di 150.000 Euro:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

• Reati tributari

- -Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, il quale punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 74/2000, ovvero la realizzazione di operazioni simulate o la predisposizione di documenti falsi idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi o ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 74/2000, consiste nell'emissione o

- nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 74/2000, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000, che si sostanzia sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.
- Dichiarazione infedele, previsto dall' art. 4 D.Lgs. 74/2000 solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro, che punisce chi (tipicamente in azienda da chi si occupa delle dichiarazioni fiscali e relativi pagamenti), al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale relativa elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti creati artificiosamente mediante sistemi fraudolenti transfrontalieri. Il reato infatti rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e, come detto, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Omessa dichiarazione, previsto dall' art. 5
 D.Lgs. 74/2000 solo in caso di frodi IVA
 transfrontaliere e per importo non inferiore a
 dieci milioni di euro, che punisce chi
 (tipicamente in azienda da chi si occupa delle
 dichiarazioni fiscali e relativi pagamenti), al
 fine di evadere le imposte sul valore aggiunto,
 non presenta, essendovi tenuto, la
 dichiarazione IVA. Il reato rileva solo se
 commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti
 transfrontalieri e, come detto, al fine di
 evadere l'imposta sul valore aggiunto per un
 importo complessivo non inferiore a dieci
 milioni di euro;



Indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 solo in caso di frodi IVA transfrontaliere e per importo non inferiore a dieci milioni di euro, che punisce chi (tipicamente in azienda da chi si occupa delle dichiarazioni fiscali e relativi pagamenti) non versi le somme dovute a titolo di IVA portando in compensazione al debito fiscale IVA un credito non spettante creato artificiosamente mediante sistemi fraudolenti transfrontalieri. Il reato infatti rileva solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e, come detto, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

• Reati di contrabbando

Il contrabbando consiste nel traffico di merci sottoposte ai diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale. La normativa doganale è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 "Testo Unico Doganale". Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine

ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato (art. 34).

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493- ter c.p., punisce chi utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, ovvero chi falsifica o altera gli strumenti o i documenti sopra citati, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- Frode informatica, previsto dall'art. 640ter c.p. - c. 2, punisce chi altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o interviene senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.



2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti i dipendenti, ai membri degli organi societari, a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a tutti i soggetti esterni, quali collaboratori, partner commerciali, consulenti, liberi professionisti obbligati attraverso vincolo contrattuale.

Tutti i soggetti di cui al precedente capoverso sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Inoltre tutti i soggetti apicali, o con compiti di direzione, coordinamento e supervisione, hanno l'obbligo di richiedere ai propri collaboratori e subalterni il rispetto del Modello, e l'onere di vigilare e controllare che quanto ivi previsto sia efficacemente ed effettivamente attuato. La mancata applicazione dell'obbligo di vigilanza costituisce un'infrazione colpita da specifica sanzione disciplinare secondo quanto previsto al paragrafo 2.8 e dalla relativa procedura.

2.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Consiglio **d'Amministrazione** ha competenza **esclusiva per la modifica e l'aggiornamento del** Modello, anche su proposta o segnalazione **dell'**Organismo di Vigilanza, qualora:

- individui elementi che non garantiscano la sua adeguatezza o risultino carenti per la prevenzione dei fatti di reato;
- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- intervengano modifiche di Legge al Decreto e alle norme ad esso collegate;
- identifichi circostanze, eventi, situazioni o attività che configurino elementi di novità nell'organizzazione aziendale che necessitino di disciplina e regolamentazione.

Le funzioni aziendali interessate provvedono conseguentemente all'eventuale aggiornamento delle procedure necessarie per la completa attuazione del Modello, informando tempestivamente l'Organismo di Vigilanza riguardo alle modifiche effettuate.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Presidente/ Amministratore Delegato della Società possono provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, riferendone al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche riguardanti l'aggiornamento degli strumenti di attuazione del Modello (procedure, codici comportamentali, regolamenti, ecc.), sono definite dalle funzioni interessate. Tali modifiche, con il conseguente aggiornamento del Piano di gestione del rischio, possono essere approvate dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e/o dai soggetti e dalle funzioni a ciò delegati, in base al sistema di poteri vigente per tempo. Trattasi, in particolare, delle sole modifiche finalizzate esclusivamente a recepire aggiornamenti normativi od organizzativi.

In ogni caso, i documenti aggiornati dovranno essere successivamente presentati al primo Consiglio di Amministrazione utile, o eventualmente chiamato a tal fine, per opportuna valutazione da parte dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione sarà libero di prendere atto delle modifiche, ratificandole, o potrà in alternativa approvarle con modifiche ovvero revocare i provvedimenti.

L'OdV è costantemente aggiornato in merito a tali modifiche e ha facoltà di esprimere il proprio parere. Il Presidente/ Amministratore Delegato provvedono ad aggiornare di conseguenza, se necessario, la parte speciale del Modello; tali modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile.



2.6 Società del Gruppo

Il presente Modello costituisce elemento ispiratore per i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati autonomamente dalle altre società del Gruppo, le quali si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali aggiornamenti e successive edizioni.

Ogni società del Gruppo costruisce il proprio Modello sulla base dei principi contenuti nel presente documento, dopo aver individuato le attività a rischio di reato. Le misure idonee a prevenire il compimento di reati possono essere differenti da quelle del presente Modello se lo impongano o suggeriscano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività, nonché alla struttura delle deleghe interne di potere.

Ciascuna società controllata da FOMAS istituisce un autonomo e indipendente Organismo di Vigilanza.

Gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo, informano l'Organismo di Vigilanza di FOMAS circa l'adozione dei Modelli da parte di queste ultime, in merito a eventuali modifiche o integrazioni o qualora si verifichino fatti, situazioni o eventi rilevanti di violazione dei Modelli. Tale informativa è inviata all'OdV di FOMAS attraverso apposita relazione annuale.

Gli organismi di vigilanza delle controllate, ove sia necessario il ricorso a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli, richiedono preventivamente il supporto delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza della controllante. Nel caso in cui si renda possibile fornire il servizio richiesto, è stipulato un accordo che prevede i livelli di servizio, i flussi informativi e la tutela della riservatezza.

Eventuali interventi correttivi sui Modelli organizzativi delle società controllate, conseguenti ai controlli effettuati, saranno di esclusiva competenza delle stesse controllate e del loro management.

L'Organismo di Vigilanza della controllata informa l'Organismo di Vigilanza della controllante in ordine ai fatti rilevati, alle sanzioni disciplinari e agli eventuali adeguamenti del Modello.

2.7 Organismo di Vigilanza

Nomina, composizione e cause di decadenza

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo

interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia e indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'OdV, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione funzionale paritetica all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è affidato ad un organismo collegiale ad hoc, istituito dal Consiglio di Amministrazione come da delibera di approvazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza é nominato dal Consiglio d'Amministrazione che provvede inoltre alla nomina del suo presidente.

Il perfezionamento della nomina dei membri dell'OdV si determina con la sottoscrizione per accettazione, da parte degli stessi, della copia dell'estratto della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione relativa alla loro nomina. Una volta accettato l'incarico, i membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

La durata dell'Organismo di Vigilanza è determinata e regolata dal Consiglio d'Amministrazione che, delibera inoltre sulla retribuzione annuale dei relativi membri ed assegna un budget al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento che disciplina lo svolgimento delle sue attività

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza di FOMAS sono richiesti, al momento della nomina e per tutta la durata della carica, i seguenti requisiti oggettivi:

- autonomia, intesa come capacità di decidere in maniera autonoma e con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni, collocazione in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione; possibilità di relazionarsi direttamente al Collegio Sindacale;
- indipendenza, intesa come condizione di assenza di legami, interessi o forme di interferenza con altre funzioni aziendali o terze parti, i quali possano pregiudicare l'obiettività delle sue decisioni e azioni;
- professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, statistiche, aziendali ed



organizzative), tali da consentire ai suoi membri di svolge**re efficacemente l'attività loro** assegnata;

 continuità d'azione intesa come capacità dell'organo di operare con un adeguato livello di impegno, prevalentemente destinato alla vigilanza del Modello.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza di FOMAS è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche in primo grado, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica di detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Inoltre, **ai componenti dell'** Organismo è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

- rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- ricoprire all'interno della società altri incarichi di carattere operativo;
- trovarsi in una palese o potenziale situazione di conflitto di interessi;
- intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, salvo il preesistente rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o di uno dei Soci della Società;
- risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società.

I componenti OdV sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

In caso di eventuali verifiche riguardanti l'area operativa di provenienza di uno dei membri

dell'Organismo, questi è tenuto ad astenersi da qualsivoglia coinvolgimento diretto che possa inficiare il requisito di indipendenza.

Inoltre, all'interno dell'Organismo, deve essere assicurata la presenza di soggetti che abbiano le adeguate conoscenze giuridiche, economicofinanziarie e di *risk assessment*, la cui valutazione sarà effettuata dal Consiglio d'Amministrazione attraverso il curriculum dei candidati. In particolare la valutazione deve tenere conto delle specifiche conoscenze in tema di attività ispettiva e consulenziale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono al venir meno dei requisiti sopra indicati nonché quando:

- è raggiunta la scadenza naturale del mandato;
- vengono dichiarati ai sensi di legge incapaci, interdetti o inabilitati;
- viene meno la maggioranza dell'Organismo stesso, per cessazione dell'incarico o revoca degli altri membri (laddove l'OdV fosse composto da due componenti, il venir meno di entrambi, potendo sussistere anche l'Organismo in forma monocratica per il periodo necessario alla ricostituzione della collegialità).

Inoltre, il Consiglio d'Amministrazione in presenza di una giusta causa, può revocare il mandato ad uno (o a tutti) i membri. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo di revoca del mandato per giusta causa le seguenti ipotesi:

- mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e diligenza;
- inadempimento dell'incarico affidato;
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione o inabilitazione, o procedure concorsuali;
- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo.

E' responsabilità del Consiglio d'Amministrazione provvedere alla tempestiva nomina del membro dell'OdV decaduto o revocato o, comunque, cessato.

Poteri e funzioni

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di dipendenza gerarchica dal Consiglio d'Amministrazione, cui riferisce tramite il suo Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro



organismo o struttura aziendale, fermo restando che il **Consiglio d'Amministrazione** può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri a esso attribuiti e nel rispetto delle norme di Legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti interessati:

- vigila costantemente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, richiedendo informazioni ai responsabili delle attività a rischio;
- svolge periodica attività ispettiva, sviluppando un sistema di monitoraggio e controllo che abbia particolare riguardo e attenzione alle attività sensibili ai sensi del Decreto;
- effettua proposte e osservazioni al Consiglio d'Amministrazione, relative ad aggiornamenti del Modello ritenuti opportuni in seguito, ad esempio, al riscontro di carenze, lacune, novità normative, cambiamenti organizzativi, ecc.;
- propone le iniziative più idonee a diffondere tra i destinatari la conoscenza del Modello, nonché la sua interpretazione e chiarificazione ove richiesto;
- riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni grave violazione individuata durante lo svolgimento delle verifiche;
- riporta periodicamente e formalmente al Consiglio d'amministrazione circa le attività in fase di esecuzione e di follow-up;
- produce almeno annualmente una relazione per il Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale contenente una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente e il programma dei controlli da svolgersi nel periodo successivo;
- attiva, tramite le funzioni preposte, gli eventuali procedimenti disciplinari ai sensi di Legge e di contratto collettivo applicabile, idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- monitora e vigila sul funzionamento del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazioni di norme e regolamenti interni;
- riceve flussi informativi da parte delle funzioni coinvolte nelle attività sensibili e da parte delle altre società del Gruppo.

Con la delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione, viene allo stesso attribuita, in via irrevocabile la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione. Il potere di spesa è

esplicato in conformità ai vigenti processi aziendali in tema.

L'eventuale ricorso a competenze di consulenti esterni, per le attività attuative, di monitoraggio e controllo, è esclusivamente subordinato alla capienza del proprio budget che, dietro richiesta del Presidente e approvazione del Consiglio d'Amministrazione, può essere rivisto e rideterminato.

Al fine di adempiere ai propri doveri d'indagine, l'Organismo può esaminare qualsiasi documentazione d'impresa facendone debita richiesta ai soggetti destinatari del presente Modello, richiedere il supporto di qualsiasi struttura aziendale, e avvalersi anche della collaborazione di società esterne di servizi e/o consulenza. All'OdV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri d'intervento gestionale, decisionale, organizzativo disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di FOMAS.

Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio d'Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, all'individuazione di eventuali aspetti critici e comunica l' attività svolta/programmata secondo quanto già indicato al paragrafo precedente (attraverso la relazione ed il piano annuale), nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario o opportuno.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto da un membro, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito ad eventuali criticità riscontrate.

Inoltre, alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del **Consiglio d'Amministrazione, l'**Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori.

Comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza: flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante flussi informativi da parte di Amministratori, Sindaci, Personale Apicale e sottoposto in merito ad eventi e aspetti dell'ordinaria e straordinaria attività che potrebbero essere di interesse dell'Organismo stesso.



In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo stesso e/o da questi richieste al Personale della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi").

La disciplina dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, con l'individuazione delle informazioni che devono essere comunicate e delle modalità di trasmissione e valutazione di tali informazioni, come detto, è definita dall'OdV. Debbono, comunque, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- Documentazione attinente all'approvazione del bilancio (bilancio, relazioni e note organi e funzioni societarie);
- Modifiche organigrammi e funzionigrammi aziendali:
- Modifiche sistema di deleghe e poteri;
- Nuovi prodotti e servizi;
- Verifiche ispettive di autorità pubbliche o di vigilanza (ASL, Arpa, VVdFF, Agenzia entrate, ecc.);
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti della Società, di Personale Apicale o Sottoposto della Società, ovvero di ignoti (nel rispetto delle vigenti disposizioni privacy e di tutela del segreto istruttorio);
- rapporti predisposti dagli Organi Societari nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di rischio rispetto al regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto relativamente alla Società;
- Procedimenti disciplinari per violazione del modello, codice etico e/o normativa aziendale;
- Verifiche ispettive e report certificazioni sistemi gestionali;
- Notizie relative ad emergenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale;
- Infortuni sui luoghi di lavoro e avvenimenti relativi;
- Incidenti ambientali e avvenimenti relativi;
- Corsi di formazione (231, igiene e sicurezza, privacy & security, ambiente, anticorruzione e altre materie di rilevanza per la prevenzione dei rischi legali);

 Eventuali deroghe a procedure, regolamenti o norme aziendali.

I Flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera dei responsabili delle diverse funzioni aziendali mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui la posta elettronica alla casella (organismodivigilanza-fomas@fomasgroup.com) o cassetta postale presso la portineria.

Comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza: segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei Destinatari su base occasionale, in merito ad ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione e alla violazione del Modello nelle Aree a rischio di reato o eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Tutti i Destinatari dunque (quali a mero titolo di esempio: Apicali, Sottoposti e terzi che operano nell'interesse o vantaggio della Società), devono presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In particolare possono essere segnalate le seguenti circostanze:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni del Modello, del Codice etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.



Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno.

Il Sistema di segnalazione whistleblowing è organizzato attraverso un canale alternativo di comunicazione/segnalazione, diverso dal canale inerente i flussi informativi (questi ultimi interni ai sistemi informatici e telematici aziendali), idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

In tale ottica, il canale predefinito è una casella di posta elettronica certificata esterna, a cui potranno accedere solamente i componenti dell'Organismo di Vigilanza: whistleblowingfomas@legalmail.it.

Le modalità di valutazione e gestione delle segnalazioni è disciplinata da apposita procedura.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere. Gli eventuali conseguenti provvedimenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma diretta o indiretta di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui al presente Modello 231 e dettagliati dalla procedura in materia di whistleblowing, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni e degli atti illeciti, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (come previsto dalla legge vigente).

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli dalla procedura whistleblowing siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce comunque violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle

finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine

Resta invece fermo l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di ufficio per chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società o per gli organi e funzioni preposte alla gestione delle segnalazioni, le quali nel rispetto della vigente procedura whistleblowing (e nell'ambito della propria autonomia e indipendenza) abbiano chiesto pareri specialistici a supporto.

2.8 Sistema sanzionatorio

Condizione necessaria per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei Protocolli Preventivi e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative aziendali che regolano il funzionamento dei processi "core" della Società.

Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla Legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 co. e) del Decreto, la violazione del presente Modello prevede provvedimenti disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. L'applicazione di tali misure non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura penale, amministrativa o tributaria, che possano derivare dal medesimo fatto.

I soggetti destinatari del presente Modello hanno il dovere di comunicare per iscritto ogni violazione presunta o accertata all'Organismo di Vigilanza (ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare) il quale immediatamente esegue i necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto contro il quale procede. Rilevato l'illecito, l'OdV richiede con provvedimento motivato alla funzione titolare del potere disciplinare, ovvero le Risorse umane, l'irrogazione delle idonee sanzioni, secondo quanto previsto dalla relativa procedura.



La direzione delle Risorse umane, in considerazione della tipologia del soggetto destinatario della sanzione (dipendente e dirigente, membro di organo sociale, terza parte) applica il **provvedimento informando l'**Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;
- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la mancata collaborazione o la reticenza del personale aziendale a fornire le informazioni all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto stabilito per i flussi comunicativi verso lo stesso organismo;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione l'alterazione della Ω documentazione inerente la procedura. l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Personale dipendente

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL applicabili per i lavoratori dipendenti.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio d'Amministrazione, in persona del presidente e del consigliere delegato, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal CCNL applicabile.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla Legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Membri di organi sociali

Se la violazione riguarda un amministratore della Società o un membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione, nella persona del presidente e del consigliere delegato, e al Collegio Sindacale, nella persona del presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano violato il Modello, il **Consiglio d'Amministrazione** può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla Legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio d'Amministrazione convoca l'assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Consiglio d'Amministrazione, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.



Terze parti

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere la sussistenza delle clausole di rispetto del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto di una o più previsioni del Modello deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

La mancata inclusione delle clausole di rispetto del Modello e del Codice Etico deve essere comunicata con le debite motivazioni all'Organismo di Vigilanza.

Membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli Preventivi da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle funzioni di OdV, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati

In base al tipo di rapporto in essere tra la Società e il componente le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e, in ogni caso, la revoca dell'incarico.

La Società potrà altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

Garanzie inerenti il sistema di segnalazione (whistleblowing)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 ed è sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Salvo quanto segue, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni

ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

E' altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

2.9 Prestazione di servizi intragruppo

Le prestazioni di servizi intragruppo per operazioni nell'ambito di attività a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto, comunicato all'Organismo di Vigilanza della beneficiaria. In particolare, il contratto deve prevedere:

- l'obbligo da parte della società erogante il servizio, del rispetto di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico del beneficiario;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate al prestatore per lo svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere dei rispettivi organismi di vigilanza o funzioni equivalenti di richiedere alle controparti informazioni sui servizi resi.

Le società che erogano servizi ad altre società del Gruppo nell'ambito di attività a rischio non contemplate dal proprio Modello (anche nel caso di mancata adozione del Modello stesso) si dotano di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati eventualmente applicabili.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.



2.10 Comunicazione e formazione

La comunicazione del Modello è affidata alla Funzione Risorse Umane che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. distribuzione cartacea con il cedolino, invio per posta elettronica del file digitale, pubblicazione sul portale aziendale, ecc.), la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri della Società.

La Società pubblica sulla propria intranet aziendale il Modello adottato e lo trasmette a tutti i soggetti esterni con cui intrattiene rapporti commerciali, attraverso esplicita indicazione nelle clausole previste per le terze parti.

La Società attua specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti di FOMAS. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

- della qualifica dei destinatari alla luce dell'organigramma della Società;
- dell'appartenenza alla categoria dei soggetti apicali o dei subordinati;
- del livello di rischio dell'area operativa, con particolare attenzione a coloro che operano nell'ambito delle attività sensibili di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- degli obblighi informativi o di controllo nascenti dall'attuazione del presente Modello.

Per gli operai o gli impiegati dei primi livelli, la formazione può avvenire nell'ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l'attività a rischio nel quale tali soggetti sono impiegati.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Funzione Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

La Società si impegna a garantire il costante aggiornamento della formazione dei destinatari del Modello in relazione a modifiche significative dello stesso o del quadro normativo di riferimento.



CAPITOLO 3 - II Modello di FOMAS - PARTE SPECIALE

3.1 Struttura della parte speciale

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 co. a) del Decreto, la Società ha provveduto ad individuare le attività aziendali di seguito elencate (c.d. attività sensibili) nel cui ambito possono essere commessi i reati c.d. *presupposto*.

La mappatura delle attività sensibili a rischio è il risultato di un processo di *risk self assessment* che ha tenuto conto delle modalità di realizzazione delle fattispecie di reato applicabili a FOMAS, delle attività e processi svolti, dei sistemi di controllo previsti e delle procedure già presenti in azienda.

In questa sezione del Modello sono indicati:

- i protocolli generali adottati dalla Società per la prevenzione dei reati presupposto rilevanti per FOMAS S.p.A.;
- le attività sensibili per ogni categoria di reato rilevante per FOMAS S.p.A.;
- i protocolli specifici adottati dalla Società per ogni categoria di reato rilevante per FOMAS S.p.A.

3.2 Protocolli generali di prevenzione

Al fine di esercitare le forme di controllo più idonee a contrastare ragionevolmente le possibilità di commissione di reato nelle attività di cui ai punti seguenti, la Società si è dotata di specifiche procedure per ogni attività sensibile individuata e protocolli generali di controllo atti a:

- garantire la definizione delle responsabilità attraverso organigrammi e job description formalizzati:
- garantire che l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito delle attività sensibili siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni; nonché siano distribuiti in modo da evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività decisionali, operative, di rappresentazione contabile e di controllo in un unico soggetto;
- assicurare che i poteri assegnati con valenza verso l'esterno, siano conferiti attraverso deleghe e procure notarili rese pubbliche da idonei strumenti di comunicazione e di pubblicità;
- individuare per la gestione di ognuna delle attività sensibili un responsabile interno che, salvo diversa indicazione formale, corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio in oggetto;
- prevedere limitazioni all'autonomo impiego delle risorse finanziarie coerentemente con le

- responsabilità e le competenze organizzative attribuite ai singoli soggetti aziendali, e assicurare che **l'eventuale superamento di tali** limiti possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- garantire che tutte le operazioni siano debitamente autorizzate, tracciabili e adeguatamente documentabili, prevedendo una causale espressa per le operazioni con impiego di risorse finanziarie;
- garantire che i documenti riguardanti l'attività di impresa e in particolare le operazioni effettuate nell'ambito delle attività sensibili siano archiviati e conservati a cura delle funzioni competenti, con modalità tali da non permettere successive modificazioni (se non con apposita evidenza) e accessi non autorizzati, e nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- assicurare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali deroghe ai presenti protocolli generali e a quelli specifici di seguito elencati o alle procedure aziendali. Tali deroghe sono effettuate sotto la responsabilità di chi le attua e sono permesse solo nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto dei suddetti protocolli e necessitano della successiva regolarizzazione secondo quanto previsto;
- garantire che gli organi amministrativi e le funzioni coinvolte nelle attività sensibili trasmettano regolari flussi di informazione periodica all'OdV, come definito nella Parte Generale del presente documento o su specifica richiesta dello stesso organismo.

L'Organismo di Vigilanza verifica costantemente che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai protocolli contenuti nel presente paragrafo.



3.3 I Reati rilevanti per FOMAS: attività sensibili e protocolli di prevenzione

Per ciascuna delle fattispecie di reati applicabili alla Società, sono descritte le attività (o processi) sensibili e i protocolli di prevenzione adottati dall'organizzazione aziendale per prevenire o minimizzare il rischio di commissione di detti illeciti.



Artt. 24 e 25: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Attività sensibili

- Gestione degli adempimenti amministrativi con la P.A. inerenti ai beni immobili aziendali (ad es. compravendite immobiliari con controparti pubbliche, autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.).
- Esecuzione dei contratti di fornitura o di adempimento degli altri obblighi contrattuali nei confronti dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni o società controllate, partecipate dalla PA o in regime di concessione e/o dell'Unione Europea o stati europei.
- Gestione degli adempimenti con la P.A. inerenti licenze, autorizzazioni, certificazioni, eccetera.
- Gestione verifiche ispettive da parte della P.A. o di soggetti incaricati di pubblico servizio.
- Gestione delle risorse finanziarie (in particolare incassi e pagamenti).
- Registrazione di marchi e brevetti.
- Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito dei quali vi è rilevanza per gli interessi dell'Unione Europea (denaro, beni, finanziamenti, utilità ecc,);
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni.
- Gestione e controllo delle note spese.
- Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, ecc.
- Collaborazione con le università per progetti di ricerca, borse di studio, ecc.
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, ecc.) e/o incarichi professionali.
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.).
- Gestione del processo di reclutamento e selezione del personale.
- Gestione della fiscalità e del contenzioso con l'Amministrazione finanziaria, anche tramite professionisti esterni.
- Gestione degli adempimenti con la P.A. inerenti l'amministrazione del personale (ad es. cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione dei dipendenti, fondi previdenziali, categorie protette, ecc.).
- Gestione degli Omaggi e delle Regalie.
- Gestione delle Spese di Rappresentanza ed Ospitalità.

- gestione del magazzino e riconciliazione magazzini con contabilità
- Gestione delle sponsorizzazioni.
- Effettuazione di test di "controllo qualità" sui prodotti.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- garantire che, nella pratica di richiesta per la partecipazione alla gara o per la fornitura alla Pubblica Amministrazione siano indicati solo ed esclusivamente informazioni vere, complete, pertinenti, aggiornate e documentabili;
- garantire la massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, riservatezza e integrità delle informazioni in occasione della predisposizione dei documenti e delle informazioni necessarie alla partecipazione alla gara o alle trattative con la PA, nonché in fase di esecuzione del contratto;
- rispettare, nelle fasi di gara o di negoziazione, le norme del Codice appalti vigenti e del relativo regolamento attuativo nella versione applicabile. Tali norme devono essere rispettate anche in caso di varianti o rinegoziazione del rapporto contrattuale con la stazione appaltante;
- rispettare, in occasione dell'esecuzione delle forniture e delle rendicontazioni, i principi del Codice Etico (di lealtà, correttezza e chiarezza) e dei codici comportamentali nei confronti della PA, nonché le norme del Codice appalti e relativi regolamenti attuativi;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- improntare i rapporti con i Funzionari Pubblici alla massina trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- garantire che i rapporti nei confronti della PA per le aree di attività a rischio siano gestiti in modo unitario, attraverso l'individuazione del responsabile per ogni operazione o pluralità di



- operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio:
- garantire che la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società sia in linea con i principi e le prescrizioni contenute nelle disposizioni di Legge e nel Codice Etico della Società;
- identificare gli strumenti più adeguati affinché i rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione dai responsabili delle attività siano sempre improntati al rispetto del Codice Etico della Società e in ogni caso sempre documentati e verificabili, anche ex post;
- assicurare che le informazioni destinate ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione, siano sempre verificate e autorizzate dal responsabile di funzione e dal CFO, se contenenti elementi relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- garantire che la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, per mezzo di un processo strutturato improntato sulla trasparenza delle scelte effettuate. Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e autorizzati da persone dotate degli opportuni poteri;
- selezionare, assumere e gestire le risorse umane secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda;
- assicurare sistemi di remunerazione variabile, incluse le provvigioni e le commissioni, rispondenti a criteri di congruità, trasparenza, realismo degli obiettivi da raggiungere, coerenza con l'attività svolta e le responsabilità affidate, nonché prevedendo, ove possibile, anche parametri quantitativi;
- garantire che il riconoscimento di omaggi, regalie o sponsorizzazioni sia improntato sulla trasparenza e che le operazioni siano tracciabili, anche ex post, e debitamente autorizzate;
- accertare, preliminarmente al rimborso, che le spese sostenute per trasferte, per ospitalità o per rappresentanza siano sempre supportate da idonee pezze giustificative, coerenti alla loro finalità e funzione d'uso, nonché abbiano sottostato al necessario flusso autorizzativo;
- garantire la predisposizione, per tutti i soggetti dotati di poteri di movimentazione delle risorse finanziarie, di procure o deleghe, puntuali limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo a firma singola e/o congiunta;

- impedire, se non per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalla direzione Amministrativa, i pagamenti, in entrata e in uscita, in denaro contante, prevedendo l'utilizzo esclusivo di canali bancari;
- garantire la tracciabilità di incassi, pagamenti o altri flussi di denaro nonché la relativa prova documentale;
- informare l'Organismo di Vigilanza, a cura della funzione competente, di qualsiasi rapporto di nuova costituzione o preesistente con la Pubblica Amministrazione;
- prevedere specifici canali di informazione all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui emergano particolari criticità nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- non adempiere al contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, attraverso espedienti maliziosi o inganni tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti;
- commettere frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura e nell'adempimento degli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- consegnare cose diverse da quelle pattuite con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, eseguendo il contratto con malafede, in difformità dei patti;
- consegnare cose od opere diverse da quelle pattuite, o cose od opere affette da vizi o difetti;
- porre in essere comportamenti non conformi ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale;
- consegnare "aliud pro alio" nell'esecuzione di un contratto di somministrazione, eseguire forniture diverse da quelle previste nei capitolati di appalto o eseguire opere in difformità rispetto al contenuto dell'appalto;
- omettere, nel processo di partecipazione a gare di appalto e forniture alla Pubblica Amministrazione, informazioni necessarie al corretto intendimento dei documenti o dei fatti, affinché non si induca in errore il lettore.
- istigare o aiutare concretamente i pubblici funzionari ad abusare del proprio ufficio o ad appropriarsi o distrarre utilità che non gli spettano;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà



- professionale, al fine di influenzarne le decisioni;
- chiedere al Pubblico Ufficiale informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, comportamenti che ostacolino l'esercizio di diritti di terzi, comportamenti che intralcino l'esercizio dell'Autorità Pubblica;
- utilizzare in modo inappropriato beni ricevuti in comodato d'uso dalla Pubblica
 Amministrazione necessari per fornire le prestazioni oggetto di contratto con la stessa P.A. concedente;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della Società, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;
- utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni:
- offrire denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società (es. in occasione di ispezioni e controlli, in occasione di eventuale partecipazione a gara pubblica per l'ottenimento di una concessione e, in generale, in occasione di qualsiasi rapporto con tali soggetti);
- distribuire omaggi e regali al di fuori di guanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un gualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- chiedere al Pubblico Ufficiale informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, comportamenti che ostacolino l'esercizio di diritti di terzi, comportamenti che intralcino l'esercizio dell'Autorità Pubblica;
- attuare una gestione impropria dei pagamenti e degli incassi (inclusa la gestione della cassa),

- strumentale alla creazione di disponibilità liquide da utilizzare a fini corruttivi ovvero al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società (incluso il riconoscimento di compensi indebiti in favore di fornitori, consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere);
- assumere comportamenti ostativi o di scarsa collaborazione allo svolgimento delle attività di controllo o ispettive espletate in conformità alla legge da parte di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione;
- porre in essere (direttamente o indirettamente a mezzo di legali esterni o consulenti) qualsiasi finalizzata ad influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa controparte del contenzioso e, in generale, adottare comportamenti in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, volti ad indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- selezionare o assumere (o promettere avanzamenti di carriera) un soggetto segnalato o gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile ovvero l'applicazione di condizioni ingiustificatamente favorevoli al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- ricorrere a forme di erogazione e sponsorizzazione nei confronti di associazioni, enti o altri soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con il fine di ottenere condizioni di favore in situazioni di particolare interesse per la Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici (locali, regionali, nazionali ecc) a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenire senza diritto sui dati, informazioni o programmi.



Art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Attività sensibili

- Gestione dei documenti informatici pubblici o comunque aventi efficacia probatoria;
- Gestione dei sistemi informatici e della loro sicurezza (Gestione di accessi, account e profili, Gestione delle reti di telecomunicazione, Gestione dei sistemi hardware, Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT, utilizzo di strumenti informatici aziendali);
- Possesso di credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici della Società, di soggetti terzi e di enti (Ministeri per comunicazioni ministeriali, Agenzia delle dogane, provincie, comuni, INPS, INAIL).

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei delitti informatici, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- garantire l'affidabilità del sistema tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito nonché le regole di utilizzo, degli strumenti informatici messi a disposizione della Società, ovvero l'utilizzo per scopi legati all'attività lavorativa di internet e posta elettronica, nonché l'utilizzo secondo buon senso dei social network e di altre attività online.
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni anche per finalità di legge, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a quelle destinate all'Autorità Garante delle Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi della rete interna (intranet) aziendale al fine di evitare la commissione di reati.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- diffondere a soggetti esterni, salvo non abbiano ricevuto specifico mandato all'accesso ai sistemi informatici della Società, codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso a un sistema aziendale protetto da misure di sicurezza;
- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica della Società, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della funzione aziendale di appartenenza o del Consigliere Delegato;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, salvo espressa e motivata autorizzazione;
- trasferire e/o trasmettere all'esterno della Società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento dell'attività per cui la trasmissione si renda necessaria;
- utilizzare i personal computer messi a disposizione dalla Società impropriamente e per finalità non inerenti all'attività lavorativa che potrebbero contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- installare apparecchi e/o programmi non autorizzati in elaboratori aziendali. Per l'installazione e/o l'utilizzo di apparecchi originariamente non implementati nell'elaboratore affidato all'utente, quest'ultimo potrà farne richiesta al proprio Responsabile di Area e al Responsabile IT ed ottenere da questi specifica autorizzazione, sulla base delle vigenti procedure aziendali.
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui in violazione delle istruzioni ricevute dal legittimo proprietario;

Delitti informatici Art. 24 bis



- utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, nonché l'accesso ad aree protette in nome e per conto di terzi, salvo espressa autorizzazione del titolare della firma o dell'accesso. L'autorizzazione deve essere scritta e circoscritta entro specifica attività o tipologia di attività e deve essere motivata da ragioni oggettive di impedimento del titolare allo svolgimento personale dell'attività;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o in qualsiasi altro modo, documenti informatici della Società;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico della Società con dati falsi e/o alterati;
- falsificare documenti aventi efficacia probatoria.



Art. 24 ter: Delitti di criminalità organizzata

Attività sensibili

- Attività di vendita di lavorati in acciaio fucinato.
- Gestione delle risorse finanziarie (in particolare incassi e pagamenti).
- Gestione del processo di reclutamento e selezione del personale.
- Gestione degli acquisti (rapporti con fornitori di beni e servizi).
- Gestione dei rapporti con i partner commerciali, anche attraverso operazioni di gestione straordinaria (acquisizioni, fusioni, joint ventures, partnership, ecc.).
- Gestione della fiscalità.
- Gestione dei rifiuti³ e degli aspetti ambientali.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- garantire che il rapporto con terze parti sia disciplinato da contratto scritto nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
- accertare che nei contratti che regolano i rapporti con le terze parti siano previste apposite clausole in richiamo agli adempimenti e alle responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- garantire che la scelta e la valutazione dei fornitori e/o dei partner commerciali avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità. Che siano definiti anche i criteri in base ai quali i fornitori possano essere cancellati dalle liste interne alla Società e che le scelte in merito al mantenimento o alla cancellazione dalle medesime essere liste non possano determinate da un unico soggetto e siano sempre motivate;
- garantire la separazione dei compiti tra chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni; e dove ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, assicurare che ne sia data comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- selezionare, assumere e gestire le risorse umane secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda;
- verificare per le fatture ricevute ed emesse dalla Società, a fronte dell'acquisto di beni e servizi o della somministrazione di servizi, l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, nonché l'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;
- accertare che le operazioni che comportino l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- garantire la tracciabilità di incassi, pagamenti o altri flussi di denaro nonché la relativa prova documentale;
- accertare che tutti gli atti e le dichiarazioni relative alla gestione dei rifiuti siano gestiti e firmati solamente da coloro dotati di idonei poteri;
- garantire che il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti e le informazioni, attinenti alla gestione dei rifiuti siano complete e veritiere.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- avviare o proseguire rapporti commerciali con soggetti sui quali, a seguito delle dovute verifiche, permanga incertezza sul loro collegamento ad associazioni criminali;
- avviare o proseguire qualsivoglia operazione, svolta dal personale della Società, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) potenzialmente collegati alla criminalità organizzata o che siano potenzialmente controllati da soggetti collegati alla criminalità organizzata, quando tale rapporto di controllo sia noto o sospetto.

³ Per un maggiore approfondimento in merito si rimanda al paragrafo 2.22 Reati Ambientali.

Reati monetari Art. 25 bis



Art. 25 bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Attività sensibili

• Gestione della cassa e del denaro contante.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei reati monetari, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- garantire che sia effettuato, da parte delle funzioni competenti, il controllo di monete, banconote e valori in bollo trattati;
- provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori in bollo in caso di accertata o sospetta falsità;
- mantenere la cassa al minimo indispensabile per effettuare pagamenti di urgenza per procurare valori bollati o altri servizi di necessità spiccia. In ogni caso sono vietati pagamenti in contanti per importi pari o superiori ai limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente
- garantire che la cassa sia gestita da soggetti dotati degli opportuni poteri, che provvedono al rimborso delle piccole spese solo ed esclusivamente previa verifica formale e di merito del giustificativo di spesa fornito
- garantire che la riconciliazione della cassa contanti sia effettuata a cura delle funzioni dotate degli opportuni poteri
- garantire che il reintegro della cassa sia effettuato mediante richiesta di assegno / prelievo da inviare alla banca, autorizzato da parte dei soggetti dotati dei poteri;
- garantire che, qualora si rilevi la presenza di monete o valori bollati falsi, contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede, la funzione preposta alla gestione della cassa attiverà le procedure previste dalla normativa vigente per la denuncia dell'accaduto e per il ritiro delle stesse da parte delle Autorità competenti per legge.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- Falsificare, alterare banconote, monete, valori bollati, carta filigranata;
- Introdurre nello Stato, acquistare, detenere, spendere o comunque mettere in circolazione monete, banconote o valori falsi o alterati;
- Ricevere consapevolmente o utilizzare banconote o valori bollati falsi o alterati;

- Riutilizzare valori bollati già annullati;
- Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione, di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.



Art 25 bis1: Delitti contro l'industria e il commercio⁴

Attività sensibili

- Gestione degli acquisti (rapporti con fornitori di beni e servizi).
- Attività di progettazione e produzione di lavorati in acciaio fucinato.
- Attività di vendita-

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- garantire che l'assunzione o la variazione di commesse che presentino carattere anomalo per tipologia, oggetto, materiali richiesti, specifiche tecniche, siano preventivamente e attentamente valutate dalla funzione competente, la quale segnala la situazione ai vertici della Società e all'Organismo di Vigilanza, consentendo la prosecuzione del rapporto solo dopo debita autorizzazione da parte del vertice della Società;
- formalizzare il processo relativo alla progettazione e produzione di lavorati in acciaio fucinato;
- prevedere controlli periodici in merito alla qualità del lavoro svolto dai fornitori, alla corrispondenza di questo ai progetti e alla qualità dei materiali utilizzati;
- proibire la conservazione e/o l'utilizzo di eventuale materiale documentale pervenuto, fortuitamente o meno, contenente informazioni sensibili al predetto reato, relative a clienti, fornitori, partner o a loro progetti e/o prodotti;
- garantire la separazione dei ruoli tra chi si occupa della progettazione, della realizzazione e della verifica sulla qualità e sulla quantità – ivi compreso il rispetto di eventuali licenze per la produzione – dei prodotti;
- garantire che il personale aziendale, nello svolgimento delle proprie attività, rispetti i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico della Società;
- garantire l'archiviazione della documentazione a supporto dei controlli effettuati inerenti alla corretta corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti in vendita/noleggio e quanto riportato nel relativo materiale tecnico/informativo o comunque su qualsiasi

- materiale consegnato al cliente o diffuso al pubblico;
- inserire, ove possibile, nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori apposite clausole che garantiscano:
 - la corrispondenza tra le caratteristiche dei beni forniti a quelle previste nei contratti stessi:
 - la manleva per la Società in caso di violazioni di diritti di terzi, commesse dai fornitori stessi, riguardanti la progettazione e la realizzazione dei prodotti.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- realizzare manufatti che costituiscano riproduzioni di prodotti su cui gravino diritti di proprietà industriale in capo a soggetti terzi;
- adottare comportamenti nei confronti di clienti, media o soggetti concorrenti che possano integrare una violenza o una minaccia e porre in essere comportamenti sleali e non conformi alla correttezza professionale con i concorrenti, idonei a creare indebiti effetti distorsivi della concorrenza e limitativi della libertà di iniziativa economica;
- consegnare una fornitura difforme dalle condizioni contrattuali ovvero tali da indurre in inganno il terzo sulle caratteristiche essenziali del prodotto;
- Acquistare e/o utilizzare prodotti (es. materiali di ricambio) contraffatti o alterati;
- fornire informazioni ai consumatori, anche attraverso l'utilizzo di campagne pubblicitarie o promozioni, in modo alterato e non trasparente in riferimento ai prodotti sviluppati e commercializzati dalla Società.

Delitti contro l'industria e il commercio

⁴ Inclusi marchi, brevetti, diritti di proprietà industriale



Art. 25 ter: Reati societari

Attività sensibili

- Gestione dei sistemi informativi.
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione.
- Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza.
- Aggiornamento del piano dei conti.
- Gestione della documentazione di impresa e dei libri sociali.
- Gestione delle operazioni sul capitale sociale e delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, acquisizioni, ecc.).
- Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio.
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa.
- Gestione delle comunicazioni sociali verso soci, terzi, creditori, Autorità di Vigilanza.
- Redazione di documenti e materiali informativi destinati a soggetti titolari di mezzi di comunicazione o al pubblico nonché la gestione diretta dei rapporti con la stampa.
- Attività di vendita di lavorati in acciaio fucinato.
- Gestione dei rapporti con enti privati di certificazione.
- Gestione delle visite clienti (collaudi).
- Gestione dei rapporti con Istituti di Credito o Assicurativi.
- Gestione degli acquisti (rapporti con fornitori di beni e servizi).
- Gestione amministrativa del personale (es. gestione costi).
- Gestione e controllo delle note spese.
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, ecc.).
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.).
- Gestione delle risorse finanziarie (in particolare incassi e pagamenti).
- Gestione Omaggi e Regalie.
- Gestione Sponsorizzazioni.
- Gestione Spese di Rappresentanza e Ospitalità;
- Gestione del magazzino e riconciliazione magazzini con contabilità.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei reati societari, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- garantire la tempestiva comunicazione a Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, circa possibili conflitti di interesse dei membri degli organi societari;
- assicurare che le attività siano effettuate con correttezza e siano registrate nel rispetto dei principi contabili e di veridicità, completezza e accuratezza;
- garantire che le informazioni di natura economico-finanziaria comunicate dai responsabili dell'unità organizzativa competente, siano veritiere, corrette, accurate, tempestive e documentate;
- prevedere che le informazioni di natura economico-finanziaria siano trasmesse preferibilmente attraverso strumenti informatici:
- assicurare che le richieste, da chiunque formulate, relative a variazioni quantitative dei dati da contabilizzare o già contabilizzati siano comunicate, motivate e, in ogni caso, ne sia data tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza;
- garantire che le richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o dell'applicazione delle procedure amministrative siano motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza;
- assicurare che le informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento siano gestite dal CFO il quale richieda alle società consolidate di attestare con una comunicazione scritta la veridicità e completezza dei dati trasmessi;
- assicurare che eventuali comportamenti che possano configurare situazioni di impedimento per il controllo contabile da parte dei soggetti preposti o di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza siano tempestivamente segnalate all'OdV;
- garantire che la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, per mezzo di un processo strutturato

Reati societari Art. 25 ter



- improntato sulla trasparenza delle scelte effettuate;
- selezionare, assumere e gestire le risorse umane secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda;
- assicurare sistemi di remunerazione variabile, incluse le provvigioni e le commissioni, rispondenti a criteri di congruità, trasparenza, realismo degli obiettivi da raggiungere, coerenza con l'attività svolta e le responsabilità affidate, nonché prevedendo, ove possibile, anche parametri quantitativi;
- garantire che il riconoscimento di omaggi, regalie o sponsorizzazioni sia improntato sulla trasparenza e che le operazioni siano tracciabili, anche ex post, e debitamente autorizzate:
- accertare, preliminarmente al rimborso, che le spese sostenute per trasferte, per ospitalità o per rappresentanza siano sempre supportate da idonee pezze giustificative, coerenti alla loro finalità e funzione d'uso, nonché abbiano sottostato al necessario flusso autorizzativo;
- garantire la predisposizione, per tutti i soggetti dotati di poteri di movimentazione delle risorse finanziarie, di procure o deleghe, puntuali limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo a firma singola e/o congiunta;
- vietare, se non per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalla direzione Amministrativa, i pagamenti, sia in entrata che in uscita, in denaro contante, prevedendo l'utilizzo esclusivo di canali bancari;
- garantire la tracciabilità di incassi, pagamenti o altri flussi di denaro nonché la relativa prova documentale;
- garantire che il processo di gestione dei rapporti commerciali con clienti ed intermediari sia improntato sulla trasparenza, la segregazione dei ruoli, la tracciabilità e documentazione delle operazioni, anche ex post, nonché il rispetto del Codice Etico della società;
- garantire che il processo di gestione dei rapporti con Istituti di Credito o Assicurativi sia improntato sulla trasparenza, la segregazione dei ruoli, la tracciabilità e documentazione delle operazioni, anche ex post, nonché il rispetto del Codice Etico della società;
- garantire che il processo di gestione dei rapporti commerciali con fornitori sia improntato sulla trasparenza, la segregazione dei ruoli, la tracciabilità e documentazione delle operazioni, anche ex post, nonché il rispetto del Codice Etico della società;
- garantire che il processo di gestione dei rapporti con certificatori e/o società private di certificazione, ivi incluso il processo di gestione delle relative visite ispettive, sia improntato

- sulla trasparenza, la segregazione dei ruoli, la tracciabilità e documentazione delle operazioni, anche ex post, nonché il rispetto del Codice Etico della società;
- garantire la corretta contabilizzazione delle giacenze di magazzino a bilancio, anche attraverso la definizione dei livelli autorizzativi necessari per la gestione delle movimentazioni di magazzino e l'esecuzione delle attività di riscontro, regolamento e riconciliazione del processo;
- garantire che tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli organi di controllo e delle Autorità di Vigilanza siano effettuate con tempestività, correttezza e buona fede non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle attività di controllo da queste intraprese;
- garantire che i rapporti con gli organi di stampa e di informazione siano improntati su principi di correttezza, veridicità e trasparenza;
- assicurare che eventuali situazioni anomale siano tempestivamente segnalate all'OdV.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività:
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e revisore legale dei conti o comunque di organi preposti alla vigilanza;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche

Reati societari Art. 25 ter



- non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- in generale, effettuare qualunque operazione di natura straordinaria, che abbia impatto sul capitale sociale in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile variazione del valore della Società.

Reati societari Art. 25 ter



Art. 25 quater: Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Attività sensibili

- Attività di vendita di lavorati in acciaio fucinato.
- Gestione delle risorse finanziarie.
- Selezione e gestione del personale.
- Selezione e gestione dei fornitori.
- Gestione di beni mobili e immobili.
- Gestione degli omaggi e delle liberalità.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei reati di terrorismo o di **eversione dell'ordine democratico**, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- garantire che l'assunzione o la variazione di commesse che presentino carattere anomalo per tipologia, oggetto, materiali richiesti, specifiche tecniche, siano preventivamente e attentamente valutate dalla funzione competente, la quale segnala la situazione ai vertici della Società e all'Organismo di Vigilanza, consentendo la prosecuzione del rapporto solo dopo l'esito positivo delle dovute verifiche e la debita autorizzazione da parte del vertice della Società;
- assicurare che tutte le operazioni di vendita in genere siano concluse solamente dopo aver svolto idonee verifiche, controlli e accertamenti sulla reputazione e sull'affidabilità sul mercato della controparte, alla quale è comunque richiesta la condivisione dei fondamentali principi etici che guidano la società.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

avviare o proseguire qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) potenzialmente collegati al terrorismo internazionale o che siano controllati da soggetti collegati al terrorismo internazionale, quando tale rapporto di controllo sia noto o anche solo sospetto, adottando a tal fine misure idonee a verificare la presenza in apposite liste internazionali del nominativo o della ragione sociale delle controparti alla quale, ad esempio, siano state imposte sanzioni restrittive dall'Unione Europea o da altri organismi sovranazionali nell'ambito della lotta al terrorismo.



Art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale

Attività sensibili

- Gestione delle risorse umane;
- Assegnazione di appalti per servizi e lavori a terzi:
- Gestione e utilizzo di internet e della posta elettronica;
- Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei delitti contro la personalità individuale, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- rispettare integralmente tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori per i settori e le categorie di pertinenza;
- garantire che siano assicurate, all'interno della Società, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
- garantire che siano assicurate, all'interno della Società, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
- monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità, competenza e professionalità dei fornitori nel corso del rapporto contrattuale;
- garantire che nel corso del rapporto contrattuale di lavoro, la Società rispetti la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- inserire, ove possibile, nei contratti con i terzi, di specifiche clausole contrattuali previste dal documento "Clausole contrattuali 231";
- prevedere la possibilità di effettuare controlli, visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere ai fornitori medesimi ogni documentazione utile, garantendo la tracciabilità delle verifiche stesse

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

 assumere personale, anche con contratti temporanei, non rispettando la normativa vigente (ad esempio in termini di contributi

- previdenziali ed assistenziali, possesso della cittadinanza italiana, età anagrafica, etc.);
- avvalersi di fornitori coinvolti in attività di sfruttamento del lavoro minorile, procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e/o la tratta degli schiavi o in qualsiasi casistica che possa violare gli obblighi di legge in tema di lavoro, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
- utilizzare i personal computer messi a disposizione dalla Società impropriamente e per finalità non inerenti all'attività lavorativa;
- privilegiare, nella definizione dei contratti di appalto, gli aspetti economici a discapito della tutela dei lavoratori e della loro sicurezza.



Art. 25 septies: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Premessa

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25 septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, è stato successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 co. 3 (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice Penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La nuova formulazione ha ridefinito le sanzioni applicabili all'ente, graduandole in relazione al delitto e alle circostanze aggravanti che possono incorrere nella sua commissione:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.): il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto;
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 co. 3 c.p.): il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

La lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso.

La Società si è dotata di un sistema di controllo interno per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro, volto a prevenire le possibili violazioni alla normativa in materia e ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione e la gestione del rischio attraverso la predisposizione di un'idonea struttura organizzativa, di regole e procedure interne e con una costante azione di monitoraggio dei processi.

Tale monitoraggio è effettuato dalle funzioni interne preposte della Società, anche mediante enti esterni, ed è integrato dall'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.

Attività sensibili

In relazione ai reati sopra esplicitati, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata tenendo conto del fatto che, in tale ambito, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non necessariamente l'elemento del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

I processi dove si possono manifestare i maggiori rischi di infortunio risultano essere le seguenti:

- Attività di produzione di lavorati in acciaio fucinato (Ciclo Produttivo) ivi comprese le operazioni di movimentazione materiali e attrezzature;
- Attività di pulizia e manutenzione di impianti, macchinari e attrezzature;
- Attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito delle attività di cui sopra;
- Attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali e rischio stress-lavoro correlato;
- Attività propedeutiche, collaterali, o consequenziali a quelle elencate sopra che implichino il transito in aree interne o esterne (così come identificate nel Documento Valutazione Rischi).

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- Attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
 - attribuzioni di compiti e doveri (rete di controllo de facto et de jure);
 - verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione/protezione;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Sanitario;



- Informazioni ai lavoratori, con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
 - informazione specifica;
 - informazione e consultazione;
- Piani di formazione con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
 - monitoraggio, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- Attività di monitoraggio del sistema preventivo, con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
 - verifica del rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - verifica applicazione ed efficacia delle procedure adottate;
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione comportamenti posti in essere in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari o altri interventi di tipo formativo, informativo e di prevenzione;
- Valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
 - elaborazione documento di valutazione dei rischi interni (DVR);
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi congiunta (DUVRI).

Protocolli di prevenzione

Considerata la peculiarità della materia, la Società ritiene strategico, nel rispetto della normativa e dei migliori standard disponibili in materia di sicurezza aziendale, affidarsi ad un importante strumento di controllo e di gestione: lo standard ISO 45001, insieme degli elementi tra loro correlati utilizzati per stabilire la politica e gli obiettivi e per conseguire questi ultimi in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, descritto attraverso una raccolta organica e dettagliata di Procedure e Istruzione Operative (accessibili attraverso la rete Intranet) su tutte le attività relative alla sicurezza, al fine di mettere sotto controllo i processi produttivi, controllare che le proprie attività siano, dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza, conformi ai dettati di Legge.

Complementare a ciò e ai protocolli generali descritti al paragrafo 3.2 sono implementati i seguenti ulteriori protocolli specifici di prevenzione e controllo:

- Procedure/disposizioni
 - emissione di Procedure, Disposizioni e/o Istruzioni Operative volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;

- monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con relativo flusso strutturato di comunicazioni alle Autorità competenti;
- adozione di procedure/disposizioni interne per:
- la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- l'organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- Requisiti e competenze
 - nomina formale del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente, dei soggetti preposti al primo soccorso e dei soggetti destinati al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - accertamento dei requisiti professionali richiesti dalle Legge per gli incarichi di medico competente ed RSPP;
- Informazione
 - erogazione di un'adeguata informazione ai dipendenti e ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti, eccetera), circa i rischi specifici dell'impresa, le conseguenze di questi ultimi e le misure di prevenzione e protezione adottate;
 - tracciatura dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi, con relativa verbalizzazione degli eventuali incontri:
 - formalizzazione dell'informazione e dell'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
 - coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell'organizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione;
- Formazione
 - erogazione di adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - partecipazione dell'RSPP alla stesura del piano di formazione;
 - previsione di questionari di valutazione /apprendimento come parte integrante della formazione erogata;
 - adeguamento della formazione al livello di rischio a cui le diverse mansioni lavorative sono concretamente esposte;
 - erogazione di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico ai lavoratori che cambiano mansione o a quelli trasferiti;



- erogazione di una specifica formazione agli addetti con compiti/mansioni in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso);
- effettuazione di periodiche esercitazioni di evacuazione con relativa evidenza documentale (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).
- Registri e altri documenti
 - aggiornamento del registro infortuni (compilato in ogni sua parte);
 - tracciatura, tramite evidenza documentale, delle visite dei luoghi di lavoro effettuate, congiuntamente dall'RSPP e dal medico competente;
 - archiviazione della documentazione inerente agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
 - predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei Rischi (DVR) e sua archiviazione, anche su supporto informatico, munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione dell'RSPP, del RSL o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente⁵.

Contratti d'appalto

La Società predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto. Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto sono formalizzate in contratti scritti nei quali sono presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, tra questi:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la fornitura di informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- l'adozione di misure volte a eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle

diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Salvo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni - sempre che essi non comportino rischi indicati nell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 – è disposta/organizzata la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore elaborano un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è parte integrante del contratto di appalto o d'opera, e viene adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, sono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta formale, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto è chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

Nell'ambito delle attività in regime di appalto e subappalto è altresì previsto l'obbligo per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Obblighi

Al fine di specificare meglio i principi descritti ai precedenti paragrafi, si rimanda ai seguenti artt. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- art. 17: Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili;
- art. 18: Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente;
- art. 19: Obblighi del preposto;
- art. 20: Obblighi dei lavoratori;
- art. 25: Obblighi del Medico Competente;
- art. 33: Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP);
- art. 45: Addetti al primo soccorso;
- art. 45: Addetti alla prevenzione degli incendi;
- art. 47: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

⁵ In tale documento sono riportati i criteri, gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza

e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Il DVR contiene il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.



Art. 25 octies: Reati di ricettazione, riciclaggio, utilizzo di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Attività sensibili

- Gestione degli acquisti (rapporti con fornitori di beni e servizi).
- Attività di vendita di lavorati in acciaio fucinato.
- Gestione delle risorse finanziarie (in particolare incassi e pagamenti).
- Gestione delle operazioni intercompany.
- Gestione delle operazioni sul capitale sociale e delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, acquisizioni, ecc.).
- Gestione dei rapporti con i partner commerciali, anche attraverso operazioni di gestione straordinaria (acquisizioni, fusioni, joint ventures, partnership, ecc.).

Protocolli di prevenzione

Congiuntamente ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei reati ricettazione, riciclaggio, utilizzo di beni o utilità di provenienza illecita, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- assicurare che la selezione dei fornitori avvenga sulla base di criteri di valutazione, ivi compresa la richiesta di visure camerali, idonei a qualificare il fornitore sotto il profilo della sua identità, natura giuridica, solidità commerciale, reputazione sul mercato, nonché della condivisione dei principi etici adottati della società;
- garantire che la scelta dei partner commerciali avvenga solamente dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo l'accertamento della condivisione, da parte di questi, dei fondamentali principi etici che guidano la società. La verifica minimale comprende analisi di dati e documenti provenienti da fonti pubbliche (CC.I.A.A., Google News o simili); in caso di positivi, la verifica dovrà essere rafforzata con ricerche mirate su banche dati o servizi specializzati;
- individuare degli indicatori di anomalia (ad esempio operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica, comportamenti ambigui, modalità e mezzi di pagamento, mancanza di dati

- occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli, transazioni effettuate in paesi off-shore, uso di prestanome, modifiche inusuali delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione, ecc.) in relazione agli incassi e ai pagamenti idonei a individuare eventuali transazioni "a rischio" o "sospette", per le quali è previsto l'ottenimento delle dovute autorizzazioni a procedere;
- garantire la predisposizione, per tutti i soggetti dotati di poteri di movimentazione delle risorse finanziarie, di procure o deleghe, puntuali limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo a firma singola e/o congiunta;
- garantire che, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/ finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle Leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- vietare, se non per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalla direzione Amministrativa, i pagamenti sia in entrata che in uscita in denaro contante;
- ove non sia chiara la provenienza di denaro, beni o altre utilità oggetto di attività e/o operazioni svolte nell'ambito dell'operatività aziendale, nonché in tutti i casi in cui si riscontrino elementi tali da farne sospettare provenienza illecita, sospendere immediatamente le attività e/o operazioni interessate, comunicando e rappresentando il fatto ai propri responsabili e a eventuali altri soggetti/strutture/funzioni competenti, siano posti in essere gli approfondimenti e accertamenti necessari.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

 riconoscere compensi o provvigioni in favore di fornitori, consulenti, collaboratori esterni, progettisti, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;



- effettuare pagamenti in contanti se non nei limiti stabiliti dalla legge;
- omettere informazioni su clienti, fornitori, o comunque su qualunque soggetto che intrattiene rapporti con la Società giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente parte speciale;
- aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione "cifrata":
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità".

Focus sul reato di autoriciclaggio

In ordine all'ipotesi di autoriciclaggio di beni o denari già presenti nel patrimonio della Società, dispiegano efficacia quali protocolli preventivi le procedure aziendali che governano la gestione della tesoreria, della cassa, degli investimenti nonché degli adempimenti in materia di dichiarazioni fiscali e oneri tributari.

Sono infine rilevanti, ai fini della prevenzione del reato in oggetto, anche le misure adottate per prevenire la commissione dei reati richiamati nel Decreto, in quanto possibili reati-base che originano i beni potenzialmente oggetto di autoriciclaggio.

Attività sensibili:

- operazioni di reinvestimento degli utili aziendali in settori diversi dal core business (es. immobili, partecipazioni in società terze, opere d'arte);
- Investimenti nell'azienda di denari ricevuti da canali diversi rispetto al ciclo attivo (es. finanziamenti ai soci, aumenti di capitale ecc).

Protocolli di prevenzione

Congiuntamente ai protocolli già descritti per la prevenzione dei reati ricettazione, riciclaggio, utilizzo di beni o utilità di provenienza illecita ed ai protocolli descritti per la prevenzione dei reati tributari la Società ha incrementato ulteriormente i propri protocolli di controllo finalizzati a:

- accertare, preliminarmente al rimborso, che le spese sostenute per trasferte, per ospitalità o per rappresentanza siano sempre supportate da idonee pezze giustificative, coerenti alla loro finalità e funzione d'uso, nonché abbiano sottostato al necessario flusso autorizzativo;
- adottare un processo strutturato di rilevazione, conteggio e pagamento di tasse, imposte e contributi;
- assicurare che eventuali comportamenti che possano configurare situazioni di impedimento per il controllo contabile da parte dei soggetti

- preposti o di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza siano tempestivamente segnalate all'OdV;
- assicurare che le attività siano effettuate con correttezza e siano registrate nel rispetto dei principi contabili e di veridicità, completezza e accuratezza;
- assicurare che le informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento siano gestite dal CFO il quale richieda alle società consolidate di attestare con una comunicazione scritta la veridicità e completezza dei dati trasmessi;
- assicurare che le richieste, da chiunque formulate, relative a variazioni quantitative dei dati da contabilizzare o già contabilizzati siano comunicate, motivate e, in ogni caso, ne sia data tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza;
- assicurare un processo strutturato di gestione delle operazioni intragruppo, improntato sulla trasparenza, segregazione dei compiti, tracciabilità delle operazioni, anche ex post;
- garantire che il processo di gestione dei rapporti commerciali con clienti e intermediari sia improntato sulla trasparenza, la segregazione dei ruoli, la tracciabilità e documentazione delle operazioni, anche ex post, nonché il rispetto del Codice Etico della società:
- garantire che il processo di gestione dei rapporti con certificatori e/o società private di certificazione, ivi incluso il processo di gestione delle relative visite ispettive, sia improntato sulla trasparenza, la segregazione dei ruoli, la tracciabilità e documentazione delle operazioni, anche ex post, nonché il rispetto del Codice Etico della società;
- garantire che il riconoscimento di omaggi, regalie, liberalità e/o sponsorizzazioni sia improntato sulla trasparenza e che le operazioni siano tracciabili, anche ex post, e debitamente autorizzate;
- garantire che la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, per mezzo di un processo strutturato improntato sulla trasparenza delle scelte effettuate;
- garantire che le informazioni di natura economico-finanziaria comunicate dai responsabili dell'unità organizzativa competente, siano veritiere, corrette, accurate, tempestive e documentate;
- garantire che le richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o dell'applicazione delle procedure amministrative siano motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza;



- garantire la tempestiva comunicazione a Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, circa possibili conflitti di interesse dei membri degli organi societari;
- garantire un processo strutturato, anche per mezzo di strumenti informatici di rilevazione, conteggio e liquidazione di oneri sociali, assicurativi e contributivo/previdenziali;
- identificare gli strumenti più adeguati affinché i rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione dai responsabili delle attività siano sempre improntati al rispetto del Codice Etico della Società e in ogni caso sempre documentati e verificabili, anche ex post;
- prevedere che le informazioni di natura economico-finanziaria siano trasmesse preferibilmente attraverso strumenti informatici:
- prevedere specifici canali di informazione all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui emergano particolari criticità nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- La notifica di cartelle esattoriali o di PVC (processo verbale di constatazione), nonché l'inizio di verifiche ispettive di Autorità di vigilanza (quali Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro, Agenzia delle dogane, ecc.) devono essere comunicati senza indugio al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.
- In caso di notizie che evidenzino la potenziale sussistenza in azienda di proventi da delitti o contravvenzioni, gli importi equipollenti dovranno essere accantonati per evitarne il reimpiego fino a quando non si chiudano le procedure destinate a confermare o meno l'esistenza di dette provviste secondo le direttive e con le modalità indicate dal Collegio Sindacale previa informativa all'Organismo di Vigilanza.
- Gli importi accantonati nella disponibilità della Società potranno essere liberati a seguito delle definizioni e chiusure dei relativi contenziosi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
- Laddove gli importi accantonati fossero necessari per la mera utilizzazione e godimento personale della Società (da vedersi quali a titolo di esempio adempimenti inerenti alle spese di ordinaria amministrazione, pagamenti di paghe e contributi, pagamenti di debiti fiscali, ovvero pagamenti di prestazione di servizi o acquisto di beni diversi dagli investimenti) tali importi potranno essere utilizzati previo nulla osta del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

 Compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche volte a ricevere o trasferire beni o somme di denaro di provenienza delittuosa.



Art. 25 novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Attività sensibili

- Gestione dei sistemi informativi e delle licenze software.
- Acquisto, utilizzo e distribuzione di altre opere nazionali e/o internazionali coperte da diritto d'autore (ad es. manuali tecnici).

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- formalizzare le attività operative e la gestione del Sistema Informativo;
- assicurare la definizione dei criteri e delle modalità per la gestione dei sistemi software, prevedendo la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- definire e rendere operativi i criteri e le modalità per mezzo delle quali controllare che l'uso di software sia formalmente autorizzato e certificato, nonché assicurare l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di accertare l'assenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- implementare meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- archiviare la documentazione riguardante ogni singola attività, allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- garantire la tracciabilità degli acquisti relativi a opere dell'ingegno protette, anche per mezzo di un inventario aggiornato;
- assicurare che l'acquisto di opere dell'ingegno protette sia accompagnata da certificazione scritta da parte del soggetto richiedente, nella quale sia dichiarato che l'opera sarà utilizzata solamente nei limiti indicati dalla Legge e nel

- rispetto della normativa in tutela delle opere dell'ingegno protette;
- definire formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori:
- assicurare una verifica periodica degli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi e alla rete;
- assicurare che le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati e ai sistemi compiute dagli utenti;
- definire i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- inserire, ove possibile, nei contratti con i fornitori le clausole contrattuali ex D. Lgs. 231/2001 (quale la clausola contrattuale in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale).

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- Installare sui computer aziendali programmi software non autorizzati dalla Società;
- Installare o copiare sui computer aziendali programmi software o opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
- Installare o copiare sui computer aziendali opere (ad esempio libri, riviste, cd, etc) tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno o con contrassegno contraffatto;
- Installare o copiare sui computer aziendali opere, immagini, banche dati di cui vi sia il sospetto che siano tutelate dal diritto di autore senza averne acquisito la licenza o averne pagato i diritti



Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci a**ll'**Autorità Giudiziaria

Attività sensibili

- Gestione indagini (Autorità giudiziaria e polizia giudiziaria);
- Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale, anche con il supporto di consulenti esterni.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- rispettare i principi etici a cui si ispira il Modello, prestando una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative all'Autorità Giudiziaria;
- evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi;
- garantire che gli adempimenti nei confronti delle Autorità Pubbliche (Autorità Giudiziaria) siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete e veritiere evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse:
- garantire che i rapporti con i Funzionari Pubblici siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- garantire massima trasparenza, veridicità, completezza, pertinenza, riservatezza e integrità delle informazioni;
- garantire che tutta la documentazione prodotta e consegnata ai Funzionari Pubblici sia archiviata nel dossier afferente alla specifica procedura/operazione, al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo;
- identificare formalmente i soggetti aziendali che possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, direttamente o per il tramite di soggetti terzi;

- prevedere specifici limiti a forme di ospitalità in occasione di visite ispettive da parte di Funzionari Pubblici, che devono comunque essere tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti, e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati a garantire vantaggi e favori in modo improprio;
- prevedere che siano rendicontate le attività svolte da parte di consulenti tecnici, avvocati, fiscalisti che supportano la Società nei contenziosi di natura legale, fiscale, o comunque in qualunque contenzioso con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione o che abbiano come riferimento un pubblico ufficiale;
- identificare idonei strumenti per comunicare il Modello ai consulenti esterni e per assicurare che gli stessi siano consapevoli, nello svolgimento delle loro prestazioni per conto o nell'interesse della Società, degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare;
- eventuali contenziosi/contestazioni o altre problematiche devono essere portati all'attenzione, per iscritto, all'OdV.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- intrattenere dei rapporti con i soggetti testimoni o parti di processi civili e/o penali al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione:
- esercitare alcun tipo di pressione su soggetti chiamati a testimoniare di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- offrire denaro, altra utilità o anche soltanto esercitare pressione e/o qualunque forma di condizionamento a coloro che dovessero risultare indagati/imputati (o persone informate sui fatti/testimone, test) in un procedimento penale connesso alla Società al fine di influenzarne il giudizio e/o limitarne la libertà di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, al fine di favorire gli interessi della Società o trarne un vantaggio per la medesima.



Art. 25 undicies: Reati ambientali

Attività Sensibili

- Attività di produzione di lavorati in acciaio fucinato (Ciclo Produttivo);
- Attività di manutenzione su impianti, macchinari e attrezzature varie;
- Stoccaggio di materiale liquido e solido utilizzato nel ciclo produttivo;
- Stoccaggio / deposito di rifiuti risultanti dal ciclo produttivo;
- Gestione dei rifiuti;
- Acquisto di macchinari e parti di ricambio;
- Assegnazione dei servizi di smaltimento rifiuti e di rilevazione emissioni;
- Monitoraggio emissione scarichi (sostanze liquide e gassose);
- Gestione degli adempimenti con la P.A. inerenti licenze, autorizzazioni, certificazioni, eccetera.
- Effettuazione di test di "controllo qualità" sui prodotti.

Protocolli generali di prevenzione in ambito ambientale

Considerata la peculiarità della materia, la società ritiene strategico, nel rispetto della normativa e dei migliori standard disponibili in materia di tutela ambientale, affidarsi a un importante e riconosciuto strumento di controllo e di gestione: lo standard ISO 14001 Environmental Management, al fine di porre sotto controllo i propri processi produttivi, accertare che le proprie attività siano, dal punto di vista della tutela ambientale, conformi a quanto previsto dalla Normativa.

In considerazione di quanto sopra descritto, nell'ambito della gestione degli aspetti ambientali rilevanti sono applicati i seguenti principi di carattere generale:

- Politica: la Società si è dotata di un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, regolarmente aggiornate; tramite le quali l'organizzazione si impegna a garantire la conformità con la normativa ambientale, assicurando l'adeguata comunicazione e diffusione delle stesse ai dipendenti e ai partner coinvolti;
- Ruoli e Responsabilità: la società si è dotata, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente:

- di un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate, prevedendo requisiti specifici minimi, da verificare periodicamente, coerentemente alle esigenze organizzative e alle disposizioni di Legge in materia (es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.):
- di un organigramma che identifichi chiaramente la loro collocazione.
- Controllo della Legislazione: la Società si è dotata di un sistema atto a:
 - definire ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e alle prescrizioni applicabili in materia ambientale;
 - identificare criteri e modalità per l'aggiornamento normativo, comunicandolo alle aree aziendali interessate.
- Gestione della Documentazione: la società si è dotata di:
 - una procedura che disciplini le attività di controllo inerente la Gestione Ambientale, nella quale sono definiti ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni Operative);
 - un sistema di archiviazione e conservazione della documentazione prodotta, atto a garantire la tracciabilità e la rapida fruizione.
- Competenza, Formazione e Consapevolezza: la Società, anche in ambito ambientale, si è dotata di procedure atte a regolamentare i processi di informazione, formazione e aggiornamento dei propri dipendenti, garantendo la corretta formazione in base a livello e mansione ricoperta dai diversi lavoratori, monitorandone i livelli di fruizione e l'apprendimento.
- Individuazione di Aspetti Ambientali e Controllo Operativo: la Società ha definito i criteri e i soggetti incaricati del controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, nonché i criteri organizzativi per:
 - individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
 - definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che potenzialmente potrebbero determinare rischi di commissione dei Reati in oggetto;



- individuare misure di controllo in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei Reati;
- Gestione delle Emergenze Ambientali: la Società si è dotata di una procedura per la gestione delle situazioni di emergenza aventi impatto sull'ambiente, definendo tempi, ruoli, responsabilità e protocolli di controllo per la gestione di tali situazioni.
- Attività di Audit: la Società si è dotata di un sistema di audit atto a garantire efficienza ed efficacia del Sistema di Gestione Ambientale, identificando azioni correttive e loro implementazione, comunicando alla Direzione le criticità rilevanti.

Protocolli specifici di prevenzione

Al fine di garantire la migliore aderenza dell'operatività aziendale ai dettati di Legge in tema di tutela ambientale, in complemento ai protocolli generali di cui al paragrafo precedente e a quelli descritti nel paragrafo 3.2, la Società, al fine di assicurare il rispetto della normativa di riferimento, ha strutturato una serie di protocolli specifici atti a prevenire e/o a intercettare tempestivamente eventuali pratiche e/o accadimenti che possano portare alla commissione delle fattispecie di Reati in oggetto.

- Gestione delle acque e salvaguardia del suolo, sottosuolo e falda, le cui attività possono essere riconducibili alla commissione dei Reati di Inquinamento Idrico (D.Lgs. 152/06, art. 137 co. 2, 3, 5 e 11), Bonifica Siti (D.Lgs. n. 152/06, art. 257 co. 1 e 2), Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Codice Penale, art. 733 bis), Inquinamento Ambientale (Legge 68/2015 - art. 452 bis c.p. Titolo VI bis); Disastro Ambientale (Legge 68/2015 art. 452 quater c.p. Titolo VI bis), Delitti colposi contro l'ambiente (Legge 68/2015 art. 452 quinquies c.p. Titolo VI bis), Circostanze aggravanti (Legge 68/2015 - art. 452 octies c.p. Titolo VI bis).

La Società si è dotata di specifiche procedure e protocolli di controllo atti a:

- mappare le reti di scarico presenti e le fasi di processo che generano le diverse tipologie di acque reflue, nonché i punti di controllo interni ed esterni;
- garantire la corretta gestione amministrativa e legale delle attività che generano scarichi idrici e in particolare:
 - in caso di attivazione o modifica di uno scarico idrico, valutare se la modifica introdotta comporti la necessità di predisporre e trasmettere agli Enti Pubblici competenti la domanda di autorizzazione/modifica dello scarico idrico;

- a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte degli Enti competenti, prendere in carico e dare corso alle prescrizioni ivi contenute, comprese eventuali altre prescrizioni dell'Autorità;
- effettuare, nel caso in cui l'autorizzazione lo preveda, autocontrolli periodici e comunque almeno una volta l'anno:
 - pianificando le attività di analisi attraverso fornitori specializzati e individuando i soggetti incaricati di assistere alle fasi di rilevamento;
 - controllando che la documentazione emessa in esito alle verifiche svolte sia completa e coerente con l'attività effettuata e confrontando i valori rilevati con quelli autorizzati:
 - in caso di anomalie o di superamento dei valori di attenzione e/o superamento dei limiti di Legge/autorizzati, rilevando le non conformità, definendo e implementando le opportune azioni correttive e preventive;
- pianificare ed effettuare specifici cicli di controllo e di manutenzione periodica al fine di assicurare l'affidabilità e la corretta gestione degli impianti che generano scarichi idrici o utilizzano sostanze potenzialmente pericolose, degli impianti di trattamento/depurazione e dei contenitori di stoccaggio;
- assicurare l'acquisto di impianti che generano scarichi idrici o utilizzano sostanze potenzialmente pericolose, di impianti di trattamento/depurazione e dei contenitori di stoccaggio, rispondenti agli standard previsti dalla normativa ambientale;
- assicurare l'acquisto e l'utilizzo di componenti e parti di ricambio degli impianti che generano scarichi idrici o utilizzano sostanze potenzialmente pericolose, degli impianti di trattamento/depurazione e dei contenitori di stoccaggio, conformi e in possesso dei migliori standard di sicurezza al fine di evitare malfunzionamenti con conseguenti potenziali effetti inquinanti;
- assicurare un intervento rapido ed efficace, per mezzo di un piano strutturato di istruzioni operative, in caso di interventi urgenti sugli impianti che generano scarichi idrici o utilizzano sostanze potenzialmente pericolose, degli impianti di trattamento/depurazione e dei contenitori di stoccaggio;
- garantire un'efficace segregazione e un adeguato stoccaggio delle sostanze utilizzate e/o risultanti dal processo produttivo al fine di evitare versamenti nel suolo e sottosuolo, anche per mezzo dei necessari sistemi di contenimento e di pronto intervento in caso di versamento accidentale:

Reati ambientali Art. 25 undicies



- garantire il corretto utilizzo, movimentazione e trattamento delle sostanze potenzialmente pericolose attraverso un sistema dettagliato di istruzioni operative;
- garantire un'efficace formazione e conoscenza, da parte dei lavoratori coinvolti, circa il corretto utilizzo e funzionamento degli impianti che generano scarichi idrici o utilizzano sostanze potenzialmente pericolose, degli impianti di trattamento/depurazione e dei contenitori di stoccaggio.
- Gestione dei rifiuti, le cui attività possono essere riconducibili alla commissione dei Reati di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/06 art. 256 co. 1a, 1b, 3, 4, 5), Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258 co. 4), Attività organizzate per il traffico e traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259 co. 1 e art. 260 co.1), False indicazioni sulla natura, sulla composizione е sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260bis co. 6,7 II e III p., 8), Inquinamento Ambientale (Legge 68/2015 art. 452 bis c.p. Titolo VI bis); Disastro Ambientale (Legge 68/2015 - art. 452 quater c.p. Titolo VI bis), Delitti colposi contro l'ambiente (Legge 68/2015 - art. 452 quinquies c.p. Titolo VI bis), Circostanze aggravanti (Legge 68/2015 - art. 452 octies c.p. Titolo VI bis). La Società si è dotata di specifiche procedure e protocolli di controllo atti a:
 - garantire la corretta gestione amministrativa e legale dei rifiuti, a partire dal luogo di generazione fino allo smaltimento finale;
 - affidare, tramite un processo di selezione trasparente dei fornitori, i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solo a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
 - garantire la corretta separazione dei rifiuti attraverso specifiche istruzioni operative al fine di evitare la miscelazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con non pericolosi;
 - definire le modalità di controllo da adottare nella gestione dei rifiuti con particolare attenzione alle seguenti attività:
 - classificazione dei rifiuti prodotti:
 - individuando le attività o le lavorazioni che danno origine ai rifiuti e determinando su ciascun rifiuto le informazioni

- riguardanti le caratteristiche chimiche, fisiche, qualitative e quantitative;
- effettuando la classificazione secondo le descrizioni e i codici del Catalogo Europeo Rifiuti (CER) previsti dalla normativa vigente in materia e attraverso analisi chimiche e di processo, eventualmente avvalendosi della consulenza di soggetti terzi:
- tenendo in considerazione ogni variazione di materiali diretti, ausiliari ed eventuali cambiamenti di processo, che possano comportare la generazione di un nuovo rifiuto o di variazione di quelli esistenti;
- gestione e controllo delle autorizzazioni, individuando il soggetto che, in occasione di ogni operazione di conferimento di rifiuti a trasportatori e smaltitori verifichi:
 - l'esistenza e la validità dell'autorizzazione del fornitore che effettua il trasporto;
 - l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la tipologia di trasporto del rifiuto in oggetto;
 - la validità dell'autorizzazione del destinatario/smaltitore del rifiuto;
 - che la targa del mezzo che trasporterà il rifiuto sia riportata nell'autorizzazione/iscrizione all'Albo Nazionale;
 - che il quantitativo del carico non superi la portata massima del mezzo;
- dei documenti accompagnamento dei rifiuti e delle comunicazioni agli Enti Pubblici, affidando a personale opportunamente formato la compilazione е verifica documentazione amministrativa inerente la gestione dei rifiuti e in particolare dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e del Modello Unico di Dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD), nonché verificando il rientro nei tempi stabiliti dalla normativa della IVa copia del FIR;
- gestione del deposito temporaneo dei rifiuti:
 - affidando la gestione a personale incaricato di:
 - verificare che ogni rifiuto sia depositato nelle aree stabilite e opportunamente identificate;
 - controllare le quantità presenti al fine di garantire la corretta compilazione delle operazioni di carico e scarico su registro;
 - o organizzare le attività di smaltimento affinché siano rispettate le condizioni

Reati ambientali Art. 25 undicies



- temporali e gestionali dettate dalla normativa vigente;
- dettagliando, per mezzo di un sistema di istruzioni operative, le modalità di trattamento e stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto.
- Utilizzo di sostanze lesive per l'ozono, le cui attività possono essere riconducibili alla commissione del Reato di inquinamento dell'ozono (Legge 549/93, art. 3 co. 6). La Società si è dotata di specifiche procedure e protocolli di controllo atti a:
 - gestire adeguatamente l'utilizzo di apparecchiature per il raffreddamento, il condizionamento e la climatizzazione, contenenti sostanze lesive dello strato di ozono (ODS), al fine di rispettare le tempistiche di detenzione, anche in riferimento al divieto di effettuare rabbocchi nel corso, ad esempio, delle attività di manutenzione.
- Gestione delle emissioni in atmosfera, le cui attività possono essere riconducibili alla commissione dei Reati di Inquinamento atmosferico (D.Lgs. 152/06, art. 279 co. 5), Inquinamento Ambientale (Legge 68/2015 art. 452 bis c.p. Titolo VI bis); Disastro Ambientale (Legge 68/2015 art. 452 quater c.p. Titolo VI bis), Delitti colposi contro l'ambiente (Legge 68/2015 art. 452 quinquies c.p. Titolo VI bis), Circostanze aggravanti (Legge 68/2015 art. 452 octies c.p. Titolo VI bis). La Società si è dotata di specifiche procedure e protocolli di controllo atti a:
 - mappare i punti di emissione presenti e le fasi di processo che generano le diverse tipologie emissioni;
 - garantire la corretta gestione amministrativa e legale delle attività che generano emissioni in atmosfera e in particolare:
 - richiedendo e ottenendo preventivamente l'autorizzazione agli Enti Pubblici competenti in caso di installazione, trasferimento o modifica sostanziale di un impianto che generi emissioni;
 - a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte degli Enti competenti, prendendo in carico e dare corso alle prescrizioni ivi contenute, comprese eventuali altre prescrizioni dell'Autorità;

- effettuare, nel caso in cui l'autorizzazione lo preveda, autocontrolli periodici e comunque almeno una volta all'anno:
 - pianificando le attività di analisi attraverso fornitori specializzati e individuando i soggetti incaricati di assistere alle fasi di rilevamento;
- controllando che la documentazione emessa in esito alle verifiche svolte sia completa e coerente con l'attività effettuata e confrontando i valori rilevati con quelli autorizzati;
- in caso di anomalie o di superamento dei valori di attenzione e/o superamento dei limiti di Legge/autorizzati, rilevando le non conformità, definendo e implementando le opportune azioni correttive e preventive;
- pianificare ed effettuare specifici cicli di controllo e di manutenzione periodica al fine di assicurare l'affidabilità e la corretta gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, nonché degli impianti di abbattimento, ove presenti.
- assicurare l'acquisto di impianti che generano emissioni in atmosfera e degli impianti di abbattimento rispondenti agli standard previsti dalla normativa ambientale:
- assicurare l'acquisto e l'utilizzo di componenti e parti di ricambio degli impianti che generano emissioni in atmosfera e degli impianti di abbattimento, ove presenti, conformi e in possesso dei migliori standard di sicurezza al fine di evitare malfunzionamenti con conseguenti potenziali effetti inquinanti;
- assicurare un intervento rapido ed efficace, per mezzo di un piano strutturato di istruzioni operative, in caso di interventi urgenti sugli impianti che generano emissioni in atmosfera e sugli impianti di abbattimento, ove presenti;
- garantire un'efficace formazione e conoscenza, da parte dei lavoratori coinvolti, circa il corretto utilizzo e funzionamento degli impianti che generano emissioni in atmosfera e degli impianti di abbattimento, ove presenti.

Reati ambientali Art. 25 undicies



Art. 25 duodecies: Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Attività Sensibili

- Gestione del processo di reclutamento e selezione del personale;
- Gestione del rapporto di lavoro, ivi compresa la gestione delle relative scadenze di legge;
- Gestione del rapporto con società fornitrici di manodopera;
- Gestione del processo di assegnazione dei contratti di appalto (e/o sub-appalto);
- Gestione del rapporto con appaltatori (e/o subappaltatori).

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione del Reato di impiego di lavoratori di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- garantire che solamente i lavoratori stranieri in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge, siano essi già soggiornati in Italia o meno, possano essere assunti in azienda, attraverso un processo strutturato per la gestione delle seguenti aree di attività:
 - presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di un lavoratore straniero residente all'estero;
 - rilascio del nulla osta all'assunzione;
 - richiesta e rilascio del visto d'ingresso;
 - obblighi di comunicazione per l'assunzione;
 - richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno
 - verificare, per mezzo di un monitoraggio strutturato e continuo che tutti i dipendenti stranieri, durante l'intera durata del rapporto di lavoro, mantengano inalterata la propria titolarità al soggiorno sul territorio nazionale;
 - garantire che l'organizzazione utilizzi intermediari esclusivamente per reclutamento dei lavoratori autorizzati dal Ministero del Lavoro (ai sensi del D.Lgs. 276/03) e che questi a loro volta garantiscano in merito al possesso da parte dei lavoratori stranieri oggetto del contratto di tutti i requisiti previsti dalla materia di disciplina in dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- garantire che l'assegnazione di contratti di appalto e/o sub-appalto sia affidata

- esclusivamente a operatori in possesso delle idoneità tecnico-professionali previsti dalla Legge e che questi garantiscano in merito al possesso da parte dei lavoratori stranieri impiegati nell'appalto (e/o sub-appalto) di tutti i requisiti previsti dalla Legge in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, durante l'intero periodo del contratto;
- accertare che solamente i lavoratori indicati dall'appaltatore e/o sub-appaltatore nelle apposite liste, e per i quali è stata ottenuta tutta la documentazione prevista, possano accedere all'interno del perimetro aziendale.
- garantire che, in fase di selezione e valutazione del fornitore della Società sia effettuata, ex ante, una valutazione circa il rischio di utilizzo di manodopera extracomunitaria non regolare, sulla base di indicatori di prezzo e/o altre informazioni disponibili;
- prevedere, nella stipula dei contratti di manutenzione, di gestione dei rifiuti e in generale per tutti i rapporti con soggetti terzi in appalto o terzializzazione, oltre alla clausola di impegno a rispettare le prescrizioni del Modello, apposite clausole contrattuali tali per cui l'impresa terza è obbligata ad avvalersi di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
- eseguire, ad opera dei soggetti dotati degli opportuni poteri e/o con consulenti esterni, attività di controllo a campione presso i siti di lavoro e/o esecuzione dell'appalto, mirati a verificare che l'impresa esecutrice utilizzi manodopera di soggetti stranieri solo laddove regolarmente muniti di permesso di soggiorno regolare e, se in scadenza, regolarmente rinnovato.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

 assumere o impiegare lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di cittadinanza italiana.



Art. 25 quinquiesdecies: Reati Tributari

Attività Sensibili

- contabilità generale e processi di predisposizione del bilancio civilistico e fiscale;
- contabilità clienti;
- contabilità fornitori;
- gestione dei fornitori;
- pagamenti fatture fornitori;
- Attività di vendita di lavorati in acciaio fucinato;
- Gestione del processo emission trading;
- dichiarazioni fiscali e tributarie;
- verifiche (fiscali, tributarie, previdenziali, assistenziali, ecc.);
- gestione fiscalità della Società, inclusi aspetti inerenti agevolazioni fiscali, trattamenti fiscali particolari o aspetti che rilevino ai sensi del D. Lgs. 74/2000;
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione.
- Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza.
- Gestione della documentazione di impresa.
- Gestione delle operazioni sul capitale sociale e delle operazioni straordinarie (ad es. fusioni, acquisizioni, ecc.).
- Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa.
- Gestione delle comunicazioni sociali verso soci, terzi, creditori, Autorità di Vigilanza.
- Gestione amministrativa del personale.
- Gestione e controllo delle note spese.
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, ecc.).
- Gestione delle risorse finanziarie (in particolare incassi e pagamenti, inclusa la cassa contanti).
- Gestione Sponsorizzazioni, donazioni, comodati d'uso.
- Gestione del magazzino e riconciliazione magazzini con contabilità.
- Gestione immobili aziendali.
- Accesso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche;
- Gestione contrattualistica infragruppo.
- Gestione delle operazioni con Paesi a fiscalità agevolata.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei Reati tributari, la Società si è dotata di specifiche procedure (qualità, ambiente, sicurezza, amministrazione) e protocolli di controllo atti a:

- rispettare tutte le norme civilistiche, tributarie, contributive, doganali e fiscali applicabili a tutte le operazioni;
- assicurare che le informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento siano gestite dal CFO il quale richieda alle società consolidate di attestare con una comunicazione scritta (eventualmente anche via email) la veridicità, la corretta competenza e la completezza dei dati trasmessi;
- garantire che ogni transazione con rilevanza contabile, fiscale o finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della stessa;
- garantire che ogni transazione contabile, fiscale o finanziaria venga adeguatamente registrata, controllata e monitorata;
- garantire che le dichiarazioni fiscali siano conformi alla vigente normativa. In caso di dubbio dovranno acquisirsi pareri di esperti nelle materie fiscale e tributaria; i revisori legali, nell'ambito delle loro competenze, effettuano un controllo sulle dichiarazioni fiscali:
- garantire che, nel predisporre dichiarazioni fiscali siano rispettati i principi di legalità, conformità alle norme, veridicità, completezza, competenza e trasparenza e vengano evitati comportamenti finalizzati all'evasione fiscale o elusivi o manipolatori o ancora giuridicamente infondati;
- garantire che vi sia separazione di compiti fra chi autorizza e chi esegue le operazioni e le transazioni;
- garantire che vi sia tracciabilità di ogni operazione e transazione finanziaria nella contabilità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge (incluse quelle fiscali, tributarie, contributive e doganali) e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della



- contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale (generale, clienti e fornitori e magazzino) sia condotto in maniera trasparente e documentata e che sia rappresentata in modo veritiero la realtà dei fatti, sia in termini soggettivi che oggettivi di prestazione;
- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
- garantire che nella pratica di richiesta di finanziamenti o agevolazioni pubbliche siano indicate solo ed esclusivamente informazioni vere, complete aggiornate e documentabili. Per gli aspetti fiscali e tributari dovranno essere assunti pareri da parte di esperti che confermino la conformità alle norme della pratica;
- garantire che, nella gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi consulenze, siano rispettate le norme fiscali e contributive applicabili e che il contratto, la fornitura, la fatturazione e i pagamenti intercorrano tra la Società e la vera controparte delle rispettive fasi del rapporto. Le prestazioni rese devono essere convalidate dalla funzione che ha fruito del servizio o ricevuto il bene. Nella valutazione dei fornitori (in caso di appalti) devono essere considerati anche gli aspetti fiscali e contributivi;
- garantire che le fatture attive e passive siano veritiere (le prestazioni descritte devono essere vere nella loro totalità e i soggetti essere quelli tra i quali il rapporto si è effettivamente intrattenuto ed è stato eseguito). Ogni prestazione indicata deve essere vera, così come i soggetti emittenti e destinatari del documento fiscale;
- garantire che i rimborsi spese e le operazioni inerenti rispettino le norme applicabili, incluse quelle fiscali e i principi di veridicità, pertinenza e competenza rispetto alle esigenze aziendali e corretta imputabilità;
- garantire, con riferimento a rapporti di sponsorizzazione, donazione e alte liberalità che vengano rispettate le norme fiscali e tributarie. In caso di dubbio dovranno essere acquisiti pareri da parte di esperti e le operazioni dovranno essere condivise con gli organi di controllo interni;
- garantire che il sistema retributivo e premiale rispetti le norme fiscali e contributive vigenti;
- garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con gli organi interni di controllo, le Autorità Pubbliche e le Autorità

di Vigilanza e garantire la completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti, nonché la messa a disposizione degli stessi di informazioni e/o documenti richiesti o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- erogare prestazioni non previste dai contratti con le controparti, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- accettare fatture che rechino falsità anche parziali nella descrizione delle prestazioni, nei soggetti o nei prezzi;
- distruggere, manipolare o sottrarre documentazione che riguardi operazioni che abbiano o debbano avere riflessi contabili o fiscali.
- occultare operazioni o transazioni e loro documentazione;
- manipolare dati inerenti transazioni od operazioni e loro documentazione;
- accettare fatture o pagamenti da soggetti diversi dal creditore o debitore, salvo situazioni lecite e previa autorizzazione delle funzioni/organi dotati degli opportuni poteri;
- predisporre ed effettuare dichiarazioni fiscali infedeli, false, fraudolente o consapevolmente non corrette (salvo errori scusabili);
- compensare indebitamente crediti e debiti fiscali, tributari o contributivi, laddove non sussista con certezza il diritto di farlo o comunque laddove non ve ne siano i presupposti di fatto o in diritto;
- accettare od emettere fatture per prestazioni inesistenti o anche solo parzialmente inesistenti;
- effettuare operazioni in caso di dubbia conformità alle norme fiscali (e in caso di dubbio è necessario chiedere parere a specialisti ed esperti tributaristi o fiscalisti);
- effettuare pagamenti finalizzati a sottrarre beni a garanzia dei pregressi crediti di autorità fiscali o tributarie.
- occultare documenti ed informazioni richiesti dagli organi di controllo interni, Autorità Pubbliche e Autorità di Vigilanza;
- fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti ad organi di controllo interni, Autorità Pubbliche e Autorità di Vigilanza.



Art. 25 sexiesesdecies: Reati di Contrabbando

Attività Sensibili

- gestione del processo di acquisto di beni sottoposti a diritti doganali o di confine (es. beni/macchinari/impianti ecc.);
- gestione del processo di vendita e commercializzazione di beni sottoposti a diritti doganali o di confine (es. beni/macchinari/impianti ecc.) e di prodotti di importazione e da esportazione;
- gestione dei rapporti con trasportatori/spedizionieri che operano per conto della società;
- scarico e deposito delle merci;
- gestione dei rapporti con le Dogane per le attività di import/export anche attraverso soggetti terzi.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei Reati doganali, valgono i seguenti protocolli di controllo atti a:

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni in materia doganale;
- pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti;
- conservare la documentazione doganale;
- selezionare spedizionieri e trasportatori sulla base dei requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria, oltre che della fiducia;
- accertarsi dell'identità della controparte (spedizioniere/trasportatore), sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce e verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale;
- garantire che gli incarichi affidati a soggetti terzi (spedizionieri/trasportatori) per operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta richiedendo eventualmente, anche tramite specifiche clausole contrattuali, il rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice etico:
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte;
- rispettare le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni:
- introdurre merci estere via mare in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando;
- introdurre o esportare merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.



Art. 25 octies 1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Attività Sensibili

- possesso di dati inerenti a strumenti di pagamento diversi dai contanti (es. sistemi di supporto ai pagamenti: iban, RID bancario) di clienti o di terzi;
- possesso/utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici della Società che consentano di eseguire trasferimenti di denaro, valore monetario o valuta virtuale;
- gestione o utilizzo di servizi IT con possibilità di alternarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire su dati, informazioni o programmi con possibilità di produrre un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale.

Protocolli di prevenzione

Oltre ai protocolli generali di cui al paragrafo 3.2, per la prevenzione dei Reati doganali, valgono i seguenti protocolli di controllo atti a:

- rispettare tutte le norme di sicurezza che regolano i meccanismi di pagamento connessi a sistemi di pagamento diversi dai contanti;
- non archiviare i dati delle carte di pagamento e/o degli altri strumenti di pagamento su dischi rigidi personali, USB o altri supporti esterni o mobili (inclusi i telefoni cellulari);
- non conservare i dati dei titolari di carta carte di pagamento e/o degli altri strumenti di pagamento salvo comprovate e motivate esigenze;
- tutelare i dati inerenti agli strumenti di pagamento diversi dal contante utilizzati da terzi/clienti in tutte le fasi del processo di incasso;
- non abusare e/o utilizzare indebitamente i dati di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- nell'utilizzo o nella rivendita di strumenti informatici (hardware o software) agire con legalità e impedire l'alterazione/manipolazione di sistemi di pagamento diversi dal contante e relativi servizi informatici e telematici;
- nelle attività volte a supportare il funzionamento dei sistemi, informatici o telematici, di pagamento agire in modo lecito e corretto evitando interventi abusivi, con qualsiasi modalità questi siano attuati, su dati, informazioni o programmi contenuti in un

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

È fatto divieto, a carico di tutti i Destinatari del Modello, di:

- estrapolare dati inerenti agli strumenti di pagamento diversi dal contante utilizzati da terzi/clienti in tutte le fasi del processo di incasso (sia ordine di pagamento emesso che gestione all'interno del relativo circuito che consente lo scambio dell'informazione di pagamento tra prestatori di servizi e accreditamento al beneficiario, quest'ultimo, in particolare, nel caso in cui sia nella disponibilità della Società);
- utilizzare indebitamente e non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- possedere, cedere o acquisire le predette carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- divulgare, cedere dati connessi all'uso dei predetti strumenti ovvero permettervi l'indebito accesso a terzi;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento dei sistemi, informatici o telematici, di pagamento ovvero ancora intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;
- installare sistemi (HW e/o SW) idonei a intercettare dati inerenti a sistemi di pagamento diversi dal contante:
- abusare di dati o informazioni di sistemi di pagamento diversi dal contante in generale e, in particolare, al fine di abusarne per pagamenti non autorizzati dal legittimo titolare o a sua insaputa.



Allegati

I. Codice Etico di FOMAS Group

Il Gruppo FOMAS si è dotato di un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico adottato dal Gruppo FOMAS è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia" (quali norme etiche applicate all'attività professionale), che le Società del Gruppo riconoscono come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i loro dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, operano nel suo interesse o a suo vantaggio (destinatari).

Il Codice Etico sostanzia la diligenza richiesta ai destinatari nell'esecuzione delle prestazioni svolte nell'interesse o a vantaggio delle Società.

Il Codice Etico, inoltre, rappresenta un punto di riferimento per indirizzare i comportamenti dei destinatari e di chi opera nell'interesse o a vantaggio della Società, in mancanza di specifici protocolli preventivi.

La Società é impegnata nell'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

II. Risk Assessment

L'analisi del rischio di reato è un'attività che ha in primo luogo l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla governance, all'assetto organizzativo e all'attività dell'ente.

In secondo luogo, attraverso tale attività si possono ottenere informazioni utili a supportare le scelte dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione (per le rispettive competenze) in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente rispetto alle finalità preventive indicate dal D. Lgs. 231/2001 (quali i livelli di esposizione ai singoli rischi di reato).

Al fine dell'individuazione delle "aree" e delle "attività" "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio (come disposto dall'Art. 5 del D. Lgs. 231/2001):

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Per analizzare il rischio di reato si è proceduto eseguendo le fasi operative di seguito descritte:

- I dentificazione dei rischi di reato (attraverso l'individuazione delle delle attività a rischio di reato e delle funzioni aziendali coinvolte: contestualizzazione delle minacce che permettono la commissione dei fatti di reato rispetto all'ente);
- Valutazione della Probabilità che un evento illecito accada (valutazione della probabilità delle minacce che inducono o possono indurre l'evento illecito: frequenza di accadimento di una minaccia, ovvero di un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento che, in funzione della fattispecie di Reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del Reato stesso);
- Valutazione degli Impatti: valutazione dei possibili danni derivanti all'ente in caso di commissione di Reati in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive e di perdite di immagine, business e fatturato.

Lo studio della governance e dell'organizzazione formale dell'ente ha permesso di rilevare importanti informazioni al fine dell'individuazione e valutazione del rischio.

Il Risk assessment è rappresentato da una cartella MS-Excel composta da una tabella che, attraverso una valutazione del rischio inerente, evidenzia per ogni attività "sensibile" aziendale (a rischio di reato) i livelli di rischio.

In particolare, si tratta di una tabella a doppia entrata che collega le varie attività "sensibili" aziendali ai rischi di reato 231 (suddivisi per gruppi). In tale foglio MS-Excel è riportato nell'asse delle ordinate il processo aziendale oggetto di indagine, nell'asse delle ordinate le famiglie di reato.

Sono inoltre indicate le funzioni coinvolte nelle singole attività a rischio di reato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata in funzione delle scale di seguito riportate:



SCALA PROBABILITA' ACCADIMENTO					
Rischio virtuale (per frequenza attività, importanza dell'attività, storia aziendale e statistica giudiziaria e di mercato)	1	MOLTO BASSO			
Rischio possibile, ma di difficile accadimento (per frequenza attività, importanza dell'attività, storia aziendale e statistica giudiziaria e di mercato)	2	2 BASSO			
Rischio possibile (per frequenza attività, importanza dell'attività, storia aziendale e statistica giudiziaria e di mercato)	3	MEDIO			
Rischio probabile (per frequenza attività, importanza dell'attività, storia aziendale e statistica giudiziaria e di mercato)	4	ALTO			
Rischio ad alta probabilità (per frequenza attività, importanza dell'attività, storia aziendale e statistica giudiziaria e di mercato)	5	ESTREMO			
SCALA IMPATTI					
Impatto trascurabile (effetti irrilevanti o estremamente scarsi in termini sanzionatori, di impatto sul business o reputazionale)	1	MOLTO BASSO			
Impatto poco rilevante (effetti bassi o poco rilevanti in termini sanzionatori, di impatto sul business o reputazionale)	2	BASSO			
Impatto medio (effetti sensibili in termini sanzionatori, di impatto sul business o reputazionale)	3 MEDIO				
Impatto alto (effetti molto rilevanti in termini sanzionatori, di impatto sul business o reputazionale)	4	ALTO			
Impatto critico (rischio sopravvivenza per effetti	5	ESTREMO			

sanzionatori, di impatto sul	
business o reputazionale)	

Impatti x probabilità					
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

LEGENDA RISCHI		
17 - 25	ESTREMO	
10 - 16	ALTO	
5 - 9	MEDIO	
3 - 4	BASSO	
1 - 2	MOLTO BASSO	

111. Tutte le disposizioni, provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo costituiscono documento attuazione (tra cui anche il documento "Clausole contrattuali ex D.Lgs. 231/2001" e la procedura "whistleblowing" per la gestione delle segnalazioni).

<u>Procedure di gruppo</u>

VP001 - Procedura Master

VP002 - Assegnazione e revoca di procure e deleghe



VP003 - Group Internal Audit Procedure

VP004 – Gestione dei rapporti con parti correlate

VP005 – Gestione spese di rappresentanza (omaggi e regalie) e spese di ospitalità

VP006 – Procedura per la gestione delle sponsorizzazioni

VP007 - Gestione delle liberalità

VP008 – Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi

VP009 – Gestione delle operazioni straordinarie

VP010 - Gestione delle crisi

VP011 - Car Policy FOMAS Group

VP012 - Social media policy

• Procedure amministrazione

AMM001 – Gestione dei rapporti con Soci, Collegio Sindacale e Società di Revisione

AMM002 – Gestione richieste contributi pubblici e partecipazione a bandi

AMM003 - Gestione cassa economale

AMM004 - Tesoreria

AMM005 - Gestione addebiti intercompany

AMM006 - Gestione polizze assicurative

AMM007 – Gestione delle carte di credito aziendali

AMM008 – Emissione documenti di variazione ciclo attivo e fatture pro forma e di anticipo

AMM009 - Gestione agenti

AMM010 - Gestione cespiti

AMM011 - Dismissione cespiti

AMM012 - Lettere di credito

AMM013 - Gestione del credito fido clienti

AMM014 - Interfaccia fatturazione automatica

AMM015 – Gestione contabile e fiscale attività di holding

• Procedure risorse umane

HR003 - Gestione del modello ex D.Lgs 231/2001 e delle procedure ad esso collegate

HR004 - Conferimento e gestione consulenze

HR005 - Reclutamento e gestione del personale

• Procedure ufficio acquisti

PUR001 – Gestione del processo di approvvigionamento

PUR002 – Procedura per gestione degli acquisti di ricambi e materiale di consumo

PUROO3 – Procedura per la gestione degli di "Prodotti siderurgici di origine extra-UE".

• Procedure manufacturing

MFG001 – Procedura per la gestione del magazzino ricambi e materiale di consumo

• <u>Procedure logistica</u>

LOG001 - Gestione del processo di spedizione - Allegato I

LOG002 - Gestione del processo di spedizione - Allegato II

Procedure interfunzionali

MD001 – Flussi **informativi verso l'Organismo** di Vigilanza

MD002 - Gestione delle emissioni gas effetto serra (Emission Trading System)

MD003 - Gestione rapporti con PA

MD005 – Gestione del processo beni dual-use e beni destinati a Paesi a rischio

MD005(I) - Gestione esportazioni verso la Repubblica Islamica Iraniana



MD005(II) – Gestione esportazioni verso la Federazione Russa

 ${\sf MD005(III)}$ – Gestione esportazioni verso la Repubblica d'Iraq

_